

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

8.5.2006

PE 374.011v01-00

## EMENDAMENTI 36-195

**Progetto di relazione  
di Holger Kraemer**

**(PE 371.908v01-00)**

Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Proposta di direttiva (COM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 2005/0183(COD))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 36  
Considerando 2

(2) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso occorre evitare, prevenire o ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici nocivi *e definire* adeguate norme *per l'aria ambiente* che tengano conto delle norme, delle linee guida e dei programmi in materia dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(2) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso *è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di sostanze inquinanti. Pertanto* occorre evitare, prevenire o ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici nocivi. *A tal fine la Commissione definirà senza indugio, per tutte le rilevanti fonti di inquinamento, adeguate norme di emissione* che tengano conto delle norme, delle linee guida e dei programmi in materia *di qualità dell'aria* dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Or. de

*Motivazione*

*L'approccio di base che caratterizza questa proposta di direttiva della Commissione è strettamente connesso alle emissioni. Per garantire un miglioramento duraturo della qualità dell'aria ambiente nell'Unione europea bisogna innanzitutto stabilire subito adeguati requisiti relativi alle fonti inquinanti.*

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 37

Considerando 5 bis (nuovo)

***(5 bis) Ove possibile, è opportuno ricorrere alla modellizzazione della diffusione dell'inquinamento onde permettere un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione. Ciò potrebbe costituire una base per il calcolo dell'esposizione collettiva della popolazione nella zona interessata.***

Or. en

*Motivazione*

*La distribuzione geografica della concentrazione costituisce la base per un calcolo realistico dell'esposizione collettiva, e quindi degli effetti prevedibili sulla salute.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 38

Considerando 7

(7) Occorre procedere a misurazioni ***dettagliate*** delle particelle sottili in siti di fondo per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante e formulare politiche adeguate al riguardo. Tali misurazioni devono essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate

(7) Occorre procedere a misurazioni ***e calcoli dettagliati*** delle particelle sottili in siti di fondo per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante e ***pervenire a una definizione del fenomeno della contaminazione di fondo e per poter formulare politiche adeguate al riguardo, il***

nell'ambito del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione del Consiglio 81/462/CEE dell'11 giugno 1981.

***cui obiettivo deve essere soprattutto quello di tenere conto in maniera realistica della quota di contaminazione di fondo rispetto al carico inquinante globale inclusa nei valori limite. Le misurazioni devono essere effettuate in maniera efficace, per cui le informazioni provenienti da punti di campionamento per misurazioni fisse andrebbero integrate il più possibile da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.***

Tali misurazioni devono essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione del Consiglio 81/462/CEE dell'11 giugno 1981.

Or. de

#### *Motivazione*

*Da parte dei comuni vi è grande incertezza in merito alla portata e agli effetti della contaminazione di fondo. È quindi opportuno che il legislatore europeo ne fornisca una definizione. Una raccolta di dati efficiente presuppone, oltre alle misurazioni fisse, anche l'impiego di tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.*

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 39  
Considerando 8

***(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere migliorato o, se già buono, mantenuto.*** In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

(8) In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

Or. nl

### Motivazione

*La formulazione proposta dalla Commissione fa sì che in aree dove i livelli sono al di sotto dei valori limite non viene ammesso alcun deterioramento della qualità dell'aria, anche quando i valori limite non vengono comunque superati. Non può essere questa la finalità della normativa. E' preferibile considerare la qualità dell'aria con riferimento a territori sufficientemente estesi.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 40

Considerando 8

(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere **migliorato o**, se già buono, mantenuto. In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

(8) Lo stato di qualità dell'aria, se già buono, deve essere **ulteriormente** mantenuto **in maniera tale da non superare gli standard di qualità dell'aria. Nell'ambito dello sviluppo sostenibile della zona in questione, la qualità dell'aria deve continuare ad essere migliorata.** In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati. **Gli Stati membri i cui valori sono stati ampiamente superati hanno un particolare obbligo al riguardo perché di norma meglio si prestano a un miglioramento della qualità dell'aria nelle condizioni più vantaggiose.** Il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

Or. de

### Motivazione

*Il potenziale per ridurre l'inquinamento atmosferico è maggiore negli Stati membri che presentano un elevato carico inquinante rispetto agli Stati membri che già dispongono di una buona qualità dell'aria ambiente. Dove già esiste una buona qualità dell'aria e i valori limite sono rispettati, l'ulteriore miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio.*

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten e Johannes Blokland

Emendamento 41  
Considerando 8

(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere migliorato o, se già buono, mantenuto. In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; **il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.**

(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere migliorato o, se già buono, mantenuto. In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; **al riguardo va considerata l'incidenza della sabbatura delle strade nella stagione invernale.**

Or. nl

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 42  
Considerando 8

(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere migliorato o, se già buono, mantenuto. In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

(8) Lo stato di qualità dell'aria deve essere migliorato o, se già buono, mantenuto. **Eventuali deterioramenti sono ammessi solo se compensati da miglioramenti in altre zone dello stesso territorio e se i valori limite non vengono superati.** In caso di superamento degli standard di qualità dell'aria gli Stati membri devono intervenire per ottenere la conformità ai valori fissati; il superamento dei valori dovuto alla sabbatura delle strade nella stagione invernale non deve essere considerato.

Or. nl

*Motivazione*

*La disposizione di stand-still provoca in determinati Stati membri problemi nella realizzazione di opere infrastrutturali. Tali progetti devono poter essere portati avanti se garantiscono comunque un miglioramento della qualità dell'aria in una zona di territorio più estesa. Ad esempio la costruzione di una strada tangenziale può ridurre l'inquinamento dell'aria nel centro urbano con evidenti benefici per le persone. Tutto questo deve comunque avvenire nel rispetto dei valori limite e dei livelli massimi di concentrazione.*

Emendamento 43  
Considerando 8 bis (nuovo)

***(8 bis) Le disposizioni della presente direttiva si applicano all'intero territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia, a determinate condizioni e per aree ben precise, ottenere un esonero dall'applicazione di un valore limite. Si evita in tal modo che gli Stati membri impongano misure eccessive.***

Or. nl

*Motivazione*

*Vedasi emendamento dello stesso autore all'articolo 13 bis (nuovo)*

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 44  
Considerando 10

(10) Le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM<sub>2,5</sub> non rappresenta un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. ***Tuttavia, per*** garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, ***a*** tale approccio ***occorre affiancare la definizione di un livello massimo per la concentrazione assoluta.***

(10) Le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM<sub>2,5</sub> non rappresenta un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. ***Per*** garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, tale approccio ***deve combinare tra loro un valore obiettivo e un valore limite.***

Or. fr

## Motivazione

*I dati relativi alle concentrazioni nell'ambiente di PM<sub>2,5</sub> nell'Unione sono ormai copiosi e dopo la direttiva 1999/30/CE gli Stati membri sono tenuti a procedere a misurazioni delle particelle sottili. L'affidabilità delle concentrazioni misurate o modellizzate di PM<sub>2,5</sub> è del resto riconosciuta nella motivazione dell'emendamento 5 del relatore. Inoltre, gli studi sulle conseguenze sanitarie delle particelle sottili, effettuati in diversi paesi, anche all'interno dell'Unione, mostrano come l'incidenza sanitaria delle concentrazioni attuali resti preoccupante. La definizione di valori limite vincolanti e di obiettivi da conseguire, all'occorrenza con calendari differenziati secondo gli Stati, consente di delineare una chiara panoramica delle politiche da attuare a livello locale, nazionale e comunitario.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 45  
Considerando 10

(10) Le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM<sub>2,5</sub> non rappresenta un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, ***a tale approccio occorre affiancare la definizione di un livello massimo per la concentrazione assoluta.***

(10) Le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM<sub>2,5</sub> non rappresenta un rischio. ***Dal momento che i dati disponibili per il PM<sub>2,5</sub> non sono ancora sufficienti per introdurre un valore limite, sarebbe opportuno fissare dapprima un valore obiettivo.*** Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. ***Soprattutto nelle zone con un elevatissimo carico inquinante da particelle sottili, il potenziale di riduzione presente andrebbe utilizzato in maniera ottimale.*** Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, ***occorre fissare un valore obiettivo valido per tutte le zone.***

Or. de

*Motivazione*

*L'emendamento si riferisce all'obiettivo differenziato di riduzione del 20% e alla fissazione di un valore obiettivo anziché di un valore limite (livello massimo di concentrazione) per il PM 2,5.*

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 46

Considerando 10

(10) Le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM 2,5 non rappresenta un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio occorre affiancare la definizione di un **livello massimo per la concentrazione assoluta**.

(10) Le particelle sottili (PM<sub>2,5</sub>) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM 2,5 non rappresenta un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante deve essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbano per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio occorre affiancare la definizione di un **valore obiettivo raggiungibile sulla base di una politica europea in materia di emissioni alla fonte**.

Or. nl

*Motivazione*

*Per conseguire miglioramenti della qualità dell'aria occorrono interventi europei in materia di emissioni alla fonte.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 47

Considerando 13



(13) Nelle zone in cui gli obiettivi a lungo termine sono superati è necessario rendere obbligatoria la misurazione del livello di ozono per mezzo di stazioni fisse. Al fine di ridurre il numero di punti di campionamento fissi deve essere possibile utilizzare altri strumenti di valutazione.

**(13) *Le misurazioni degli inquinanti atmosferici devono essere compiute in maniera efficace e mirata. Pertanto le misurazioni fisse andrebbero sostituite il più possibile da tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.*** Nelle zone in cui gli obiettivi a lungo termine sono superati è necessario rendere obbligatoria la misurazione del livello di ozono per mezzo di stazioni fisse. Al fine di ridurre il numero di punti di campionamento fissi deve essere possibile utilizzare altri strumenti di valutazione.

Or. de

#### *Motivazione*

*Per un'efficace raccolta di dati servono, oltre alle misurazioni fisse, anche tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.*

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 48

Considerando 14

**(14) Le emissioni atmosferiche di inquinanti provenienti da fonti naturali possono essere misurate, ma non possono essere controllate. Pertanto, ove sia possibile determinare con sufficiente certezza il contributo delle fonti naturali al livello di inquinamento dell'aria ambiente, tale contributo deve essere detratto ai fini della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria.** **soppresso**

Or. sv

*Motivazione*

*Non esistono ricerche che affermino che le emissioni atmosferiche di inquinanti provenienti da fonti naturali siano meno dannose di quelle di origine antropica, per cui la proposta di poter "detrarre" i contributi delle fonti naturali comporta l'accettazione di un rischio più elevato per la salute umana in taluni luoghi. I valori limite vigenti sono inoltre esaminati alla luce del rapporto dose-risposta, che si basa sui valori complessivi delle emissioni atmosferiche di inquinanti, derivanti quindi da fonti sia naturali che antropiche. Pertanto, escludere il contributo delle fonti naturali si tradurrebbe in pratica in un abbassamento dei valori limite esistenti e di conseguenza in un indebolimento della legislazione ambientale vigente.*

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 49

Considerando 14

**(14) Le emissioni atmosferiche di inquinanti provenienti da fonti naturali possono essere misurate, ma non possono essere controllate. Pertanto, ove sia possibile determinare con sufficiente certezza il contributo delle fonti naturali al livello di inquinamento dell'aria ambiente, tale contributo deve essere detratto ai fini della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria.** **soppresso**

*Motivazione*

*La detrazione dei cosiddetti inquinanti naturali non è giustificabile da un punto di vista sanitario. I valori limite vigenti per gli inquinanti atmosferici e le nuove norme proposte per il PM<sub>2,5</sub> sono basati sulle conclusioni della comunità scientifica per quanto concerne gli effetti sulla salute delle particelle nell'aria ambiente ("funzioni esposizione-risposta"). Tali funzioni esposizione-risposta comprendono sempre le "emissioni naturali di fondo" e rispecchiano quindi le concentrazioni reali che le persone respirano. Rispetto alla normativa in vigore, la detrazione degli "inquinanti naturali" autorizzerebbe valori di inquinanti atmosferici più elevati ovunque, indebolendo così la protezione della salute, in contrasto con gli obiettivi della direttiva.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 50

Considerando 14

(14) Le emissioni atmosferiche di inquinanti provenienti da fonti naturali possono essere misurate, ma non possono essere controllate. Pertanto, ove sia possibile determinare con sufficiente certezza il contributo delle fonti naturali al livello di inquinamento dell'aria ambiente, tale contributo deve essere detratto ai fini della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria.

(14) Le emissioni atmosferiche di inquinanti provenienti da fonti naturali possono essere misurate, ma non possono essere controllate. Pertanto, ove sia possibile determinare con sufficiente certezza il contributo delle fonti naturali al livello di inquinamento dell'aria ambiente, tale contributo deve essere detratto ai fini della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria. ***Affinché i superamenti dei valori limite siano detratti in maniera uniforme nei vari Stati membri, le emissioni da fonti naturali sono definite nella direttiva e la Commissione elabora le linee guida relative all'esame di verifica.***

Or. de

*Motivazione*

*Nell'ottica di una gestione uniforme e di risultati comparabili delle misurazioni in tutti gli Stati membri servono orientamenti di massima per le verifiche di conformità e la detrazione dei superamenti riconducibili a fonti naturali.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 51  
Considerando 15

**(15) I valori limite per la qualità dell'aria oggi esistenti devono rimanere invariati, anche se** può essere prolungato il periodo di tempo entro il quale deve essere garantita la conformità nei casi in cui nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato devono essere corredate di un piano globale finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato.

**(15) Per le zone con condizioni particolarmente difficili** può essere prolungato il periodo di tempo entro il quale deve essere garantita la conformità **ai valori limite per la qualità dell'aria** nei casi in cui nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato devono essere corredate di un piano globale finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato.

Or. de

*Motivazione*

*L'emendamento è collegato alla soppressione dei valori limite giornalieri per il PM<sub>10</sub>.*

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 52  
Considerando 16 bis (nuovo)

**(16 bis) La presente direttiva è stata sottoposta ad un'accurata valutazione di impatto che ha tenuto conto sia dell'approccio "migliore regolamentazione" che della strategia per lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, giacché ci si attende che le riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> siano superiori a quanto previsto nella valutazione d'impatto, i costi potrebbero essere sovrastimati e i benefici sottostimati, visto che il proseguimento delle riduzioni delle emissioni dopo il 2012 contribuirà, tra l'altro, a un miglioramento alla qualità dell'aria.**

Or. en

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 53  
Considerando 16 bis (nuovo)

***(16 bis) Gli obiettivi della direttiva devono essere resi il più possibile compatibili con lo sviluppo sostenibile delle zone interessate.***

Or. de

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González  
Emendamento 54  
Considerando 17 bis (nuovo)

***(17 bis) Per quanto riguarda gli impianti industriali, la presente direttiva non comporta l'adozione di misure che vadano al di là dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), come stabilito nella direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e al controllo integrati dell'inquinamento e, in particolare, non prevede la chiusura di nessun impianto. È necessario pertanto esigere che tutti gli Stati membri adottino tutte le misure di riduzione praticabili, che si rivelino necessarie nei settori interessati.***

Or. es

#### *Motivazione*

*La direttiva 96/61/CE prevede un'impostazione integrata in base a cui tutti i fattori rilevanti vengono presi in considerazione al momento di rilasciare i permessi e vengono costantemente riviste le migliori tecniche disponibili (BAT). La direttiva 2004/107/CE contiene già una clausola analoga alla proposta presentata in questo emendamento.*

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 55  
Considerando 18

***(18) I suddetti piani e programmi sono finalizzati ad ottenere un miglioramento diretto della qualità dell'aria e dell'ambiente e non devono pertanto essere***

***(18) I suddetti piani e programmi sono soggetti a una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,***

soggetti **alla** direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, **ove definiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Quando i piani e i programmi in questione prevedono lo sviluppo di progetti, è probabile che i loro effetti ambientali non si limitino alla qualità dell'aria. Essendo finalizzati ad ottenere un miglioramento diretto della qualità dell'aria e dell'ambiente, tali piani e programmi dovrebbero essere soggetti a una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE. L'emendamento vuole garantire che vengano presi in considerazione tutti gli effetti ambientali di piani e programmi e che si tenga conto della loro coerenza con altri piani pertinenti.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Albert Jan Maaten e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 56  
Considerando 19 bis (nuovo)

***(19 bis) Considerati il carattere transfrontaliero di determinate sostanze inquinanti e la conseguente possibilità che il superamento di un dato valore limite in uno Stato membro sia dovuto a fattori che tale Stato non può influenzare direttamente, la Commissione deve poter concedere agli Stati membri ulteriori proroghe per conformarsi alle norme previste dalla presente direttiva.***

Or. nl

#### *Motivazione*

*E' universalmente noto che i problemi della qualità dell'aria hanno carattere transfrontaliero. Pertanto, gli Stati membri non possono sempre intervenire su tutte le fonti di inquinamento, in quanto alcune si situano al di fuori del loro territorio o anche al di fuori dell'UE. Qualora uno Stato membro si trovi impossibilitato in questa situazione a conformarsi alle norme della presente direttiva, la Commissione deve poter concedere una proroga.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 57

Considerando 20

(20) Gli Stati membri e la Commissione devono raccogliere, scambiare e diffondere le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. Occorre fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati.

(20) Gli Stati membri e la Commissione devono raccogliere, scambiare e diffondere le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. Occorre fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati. ***Bisogna garantire che l'opinione pubblica sia informata quotidianamente sui valori correnti delle misurazioni giornaliere.***

Or. de

*Motivazione*

*L'opinione pubblica dovrebbe essere informata in merito alle misurazioni quotidiane indipendentemente dai valori limite.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 58

Articolo 2, punto 6

(6) ***“livello massimo di concentrazione”:*** ***soppresso***  
***livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare rischi eccessivamente elevati per la salute umana, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;***

Or. de

*Motivazione*

*L'espressione "livello massimo di concentrazione" corrisponde di fatto a un valore limite. I dati attualmente disponibili sul  $PM_{2,5}$  non sono ancora sufficienti per fissare un nuovo valore limite vincolante. Non bisogna ripetere l'errore commesso con il  $PM_{10}$ , ovvero introdurre valori limite vincolanti senza disporre di dati sufficienti. I termini "livello massimo di concentrazione" sono pertanto sostituiti nell'intero testo dall'espressione "valore obiettivo per la concentrazione di  $PM_{2,5}$ ".*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 59

Articolo 2, punto 16 bis (nuovo)

***(16 bis) "Emissioni da fonti naturali":  
qualsiasi sostanza presente nell'aria non  
riconducibile, direttamente o  
indirettamente, all'attività umana. In  
particolare esse comprendono le emissioni  
imputabili a fenomeni naturali come  
eruzioni vulcaniche, terremoti, attività  
geotermiche, incendi naturali spontanei,  
sale marino o sospensione atmosferica o le  
emissioni imputabili al trasporto  
atmosferico di particelle naturali  
provenienti da zone aride.***

Or. de

*Motivazione*

*La direttiva disciplina le "emissioni da fonti naturali" senza darne una definizione precisa. Tuttavia serve una definizione per garantire una gestione uniforme e misurazioni comparabili in tutti gli Stati membri.*

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Emendamento 60

Articolo 2, punto 19



**(19) “indicatore di esposizione media”:  
livello medio determinato sulla base di  
misurazioni in siti di fondo urbano in tutto  
il territorio di uno Stato membro e che  
rispecchia l’esposizione della popolazione;**

**soppresso**

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'allegato XIV, punti A e B.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 61  
Articolo 2, punto 19

(19) “indicatore di esposizione media”:  
livello medio determinato sulla base di  
misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il  
territorio di uno Stato membro e che  
rispecchia l’esposizione della popolazione;

(19) “indicatore di esposizione media”:  
livello medio determinato sulla base di  
misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il  
territorio di uno Stato membro e che  
rispecchia l’esposizione della popolazione,  
**dal quale è detratta la concentrazione  
emisferica costante di fondo, che non può  
essere ridotta con misure comunitarie;**

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'allegato XIV, punto B.*

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 62  
Articolo 2, punto 19 bis (nuovo)

**(19 bis) "esposizione collettiva": il prodotto  
della concentrazione di inquinanti in una**

*zona moltiplicato per il numero di abitanti.  
Costituisce un'indicazione dei prevedibili  
effetti sulla salute nella zona in questione.*

Or. en

*Motivazione*

*È opportuno prendere in considerazione anche un indice di esposizione collettiva, trattandosi dell'indice più pertinente per quanto concerne gli effetti complessivi sulla salute.*

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Emendamento 63  
Articolo 2, punto 20

*(20) “obiettivo di riduzione dell’esposizione”: riduzione percentuale dell’indicatore di esposizione media fissata al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi, ove possibile, entro un termine prestabilito;* **soppresso**

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'allegato XIV, punti A e B.*

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 64  
Articolo 2, paragrafo 25 bis (nuovo)

*25 bis. "emissioni di fondo": emissioni inquinanti che non hanno origine da attività umane, compresi i fenomeni naturali - come eruzioni vulcaniche, terremoti, attività geotermica, incendi, sale marino e trasporto di particelle dalle zone aride - e l'inquinamento transfrontaliero.*

*Motivazione*

*Il termine "fonti naturali" deve essere sostituito da "emissioni di fondo" per includere l'inquinamento transfrontaliero che non può essere controllato dagli Stati membri.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey e Gyula Hegyi

Emendamento 65  
Articolo 2, punto 25 bis (nuovo)

***(25 bis) "fonti naturali":***

***a) emissioni risultanti dai seguenti eventi naturali: incendi boschivi, conflagrazioni, eruzioni vulcaniche, attività geotermica;***

***b) sostanze diverse dalle emissioni risultanti da eventi naturali, quali sale e polvere desertica.***

Or. en

*Motivazione*

*Tenuto conto dell'articolo 19 della direttiva, che tratta le emissioni da fonti naturali, occorre definire il concetto di "fonti naturali".*

Emendamento presentato da Jules Maaten e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 66  
Articolo 2, punto 25 bis (nuovo)

***25 bis. "emissioni da fonti naturali": qualsiasi sostanza presente nell'aria ma non emessa direttamente o indirettamente dall'uomo. Tra esse figurano in particolare anche le emissioni dovute ad eventi naturali (eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste oppure trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni aride o di sale marino).***

*Motivazione*

*Le "emissioni da fonti naturali" vengono trattate all'articolo 19 della direttiva. E' dunque opportuno definire tale nozione. Anche il sale marino deve essere annoverato fra le sostanze naturali.*

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 67  
Articolo 2, punto 25 bis (nuovo)

***(25 bis) "indice generale relativo alla salute": la somma degli effetti sulla salute di singoli inquinanti prevedibili sulla base dell'esposizione della popolazione (utile in caso di compresenza di più inquinanti).***

Or. en

*Motivazione*

*È utile disporre di un unico indice per rappresentare lo stato dell'inquinamento atmosferico.*

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 68  
Articolo 5, paragrafo 2, comma 1

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 è ***riesaminata almeno*** ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all'allegato II, punto B.

2. La classificazione di cui al paragrafo 1 ***viene sottoposta a verifica e i risultati di questa sono riesaminati, previa valutazione,*** ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all'allegato II, punto B.

Or. nl

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 69

Articolo 7, paragrafo 2, comma 1

2. Nelle zone o negli agglomerati nei quali le misurazioni in siti fissi sono l'unica fonte di informazione per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato corrisponde almeno al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato V, punto A.

2. Nelle zone o negli agglomerati nei quali le misurazioni in siti fissi sono l'unica fonte di informazione per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato corrisponde almeno al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato V, punto A. ***In queste zone le misurazioni corrispondenti vanno effettuate quotidianamente.***

Or. de

*Motivazione*

*Bisogna fare in modo che anche in assenza di valori limite giornalieri siano compiute misurazioni quotidiane delle sostanze nocive ai fini della raccolta di dati e dell'informazione della popolazione e che tali misurazioni siano integrate da tecniche di modellizzazione solo nel caso in cui ciò sia fattibile senza considerevoli perdite di informazioni.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 70

Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera a)

a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ***ai livelli massimi di concentrazione*** o alle soglie di allarme e ad un livello d'informazione adeguato per consentire d'informare il pubblico;

a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, o alle soglie di allarme e ad un livello d'informazione adeguato per consentire d'informare il pubblico;

Or. de

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 71

Articolo 7, paragrafo 2, comma 2, lettera a bis) (nuova)

***a bis) misurazioni quotidiane siano effettuate in punti di campionamento da installare;***

Or. de

*Motivazione*

*Bisogna fare in modo che anche in assenza di valori limite giornalieri siano compiute misurazioni quotidiane delle sostanze nocive ai fini della raccolta di dati e dell'informazione della popolazione e che tali misurazioni siano integrate da tecniche di modellizzazione solo nel caso in cui ciò sia fattibile senza considerevoli perdite di informazioni.*

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 72

Articolo 7, paragrafo 2, comma 3

Nel caso di cui al secondo comma, ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori limite o ***ai livelli massimi di concentrazione*** si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

Nel caso di cui al secondo comma, ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori limite o ***ai valori obiettivo*** si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

Or. fr

*Motivazione*

*Terminologia più precisa e chiara.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 73

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. La Commissione e gli Stati membri assicurano l'applicazione uniforme dei criteri relativi alla scelta dei punti di***

*campionamento.*

Or. de

*Motivazione*

*L'aria pulita rappresenta a sua volta uno dei fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di Lisbona (con riferimento all'insediamento di imprese, al turismo, alla libera circolazione delle forniture). Bisogna garantire un sistema uniforme di punti di campionamento. Le attuali pratiche di misurazione nei singoli Stati membri differiscono eccessivamente e rendono impossibile una comparabilità dei risultati delle misurazioni.*

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 74  
Articolo 12

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri ***provvedono a mantenere tale stato di qualità dell'aria.***

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri ***mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite o dei livelli massimi di concentrazione e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.***

Or. en

*Motivazione*

*Il testo proposto dalla Commissione si discosta dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 9 della direttiva quadro. L'emendamento è più in linea con la formulazione e con il significato della direttiva quadro.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 75

Articolo 12

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o **livelli massimi di concentrazione** indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a **mantenere tale stato di qualità dell'aria**.

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o **valori obiettivo** indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a **garantire il rispetto di tali valori limite e valori obiettivo in maniera duratura**.

Or. de

*Motivazione*

*Modifica conseguente all'introduzione di un valore obiettivo al posto di un valore limite per il PM 2,5.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 76

Articolo 12

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri **provvedono a mantenere tale stato di qualità dell'aria**.

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri **mantengono i livelli di tali sostanze al di sotto dei valori limite**.

Or. nl

*Motivazione*

*La formulazione proposta dalla Commissione fa sì che in aree dove i livelli sono al di sotto*



*dei valori limite gli Stati membri non possano permettere più nuove attività. Non poteva essere questa la finalità della Commissione. La nuova formulazione è comparabile con l'articolo 9 della direttiva 1996/62/CE (GU L 296 del 21.11. 1996, pp. 55-63).*

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 77

Articolo 12

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o **livelli massimi di concentrazione** indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri **provvedono a** mantenere tale stato di qualità dell'aria.

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o **valori obiettivo** indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri **si adoperano per** mantenere tale stato di qualità dell'aria.

Or. nl

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 78

Articolo 12

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a mantenere tale stato di qualità dell'aria.

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a mantenere tale stato di qualità dell'aria. **Gli Stati membri possono tuttavia compensare i deterioramenti registrati in un punto di un agglomerato con miglioramenti realizzati in un'altro punto dello stesso agglomerato, a condizione che non vengano superati i valori limite o i livelli massimi di concentrazione.**

Or. nl

*Motivazione*

*E' importante che la qualità dell'aria venga mantenuta e migliorata quando essa presenta valori soddisfacenti. Deve peraltro essere possibile, entro i valori limite e i livelli massimi, compensare le concentrazioni all'interno di una determinata area.*

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 79  
Articolo 12

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a mantenere tale stato di qualità dell'aria.

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a mantenere tale stato di **conformità della** qualità dell'aria.

Or. en

*Motivazione*

*Il testo dell'articolo è ambiguo: significa che lo stato di conformità della qualità dell'aria deve essere mantenuto oppure che l'attuale livello della qualità dell'aria (conforme) diventerebbe di fatto un più rigoroso "livello massimo" per la qualità dell'aria? Se si considerano l'aumento delle concentrazioni atmosferiche di fondo, le variazioni meteorologiche da un anno all'altro e la necessità di espandere le attività economiche in siti specifici (in funzione di altre priorità politiche e sociali), non ci si può attendere che la qualità dell'aria resti immutata. L'inserimento del termine "conformità" chiarisce che quello che deve essere mantenuto è lo stato di conformità.*

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 80  
Articolo 12

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e

Nelle zone e negli agglomerati nei quali i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, PM2,5, piombo, benzene e

monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a mantenere tale stato di qualità dell'aria.

monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite o livelli massimi di concentrazione indicati negli allegati XI e XIV, gli Stati membri provvedono a mantenere tale stato di **conformità della** qualità dell'aria.

Or. en

#### *Motivazione*

*Chiarimento riguardante il requisito giuridico fissato nell'articolo.*

Emendamento presentato da Jules Maaten

#### Emendamento 81

Articolo 13, titolo e paragrafo 1

Valori limite ai fini della protezione della salute umana

1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM<sub>10</sub>, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, i valori limite istituiti all'allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

I margini di superamento fissati all'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 21.

Valori limite **e soglie di allarme** ai fini della protezione della salute umana

1. Gli Stati membri, **tenuto conto dell'allegato III, punto A**, provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM<sub>10</sub>, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, i valori limite istituiti all'allegato XI.

Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

**La conformità con tali requisiti è valutata secondo le modalità definite nell'allegato III, punto B.**

I margini di superamento fissati all'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 21.

Or. en

#### *Motivazione*

*Da un lato, l'articolo 13 della proposta della Commissione prevede che i valori limite (ai fini della protezione della salute umana) siano rispettati dagli Stati membri su tutto il loro territorio (cioè ovunque); dall'altro lato, l'allegato III prevede che i punti di campionamento*

*installati ai fini della protezione della salute umana siano situati dove la popolazione può essere esposta per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione dei valori limite ovvero è generalmente esposta. Di conseguenza, le aree in cui si applicano valori limite (articolo 13) e quelle in cui la conformità è verificata sulla base di misurazioni (allegato III) non coincidono; il regime di valutazione (quantomeno su base di monitoraggio) non corrisponde alle aree in cui si applicano valori limite. Questa contraddizione pone gli Stati membri, il pubblico e la Commissione in una posizione molto difficile e può dare adito a infinite azioni giudiziarie.*

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 82

Articolo 13, paragrafo 1, comma 2

Per quanto riguarda il biossido di azoto *e* il benzene, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Per quanto riguarda il biossido di azoto, il benzene *e il PM<sub>10</sub>*, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Or. sv

*Motivazione*

*Nella direttiva vigente (1999/30/CE) figurano i cosiddetti valori limite indicativi per il PM<sub>10</sub>, con entrata in vigore fissata per il 2010, i quali non vengono più menzionati nella proposta di nuova direttiva presentata dalla Commissione. Detti valori limite indicativi, che si attengono alle linee guida sulla qualità dell'aria raccomandate dall'OMS e pubblicate quest'anno, vanno fissati come valori limite vincolanti conformemente al piano di lavoro originario.*

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 83

Articolo 13, paragrafo 1, comma 2

Per quanto riguarda il biossido di azoto *e* il benzene, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Per quanto riguarda il biossido di azoto, il benzene *e il PM<sub>10</sub>*, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Or. it

*Motivazione*

*Le recenti linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS raccomandano di ridurre il limite*

*annuo di PM<sub>10</sub> a 20 µg/m<sup>3</sup>. Il rapporto APHEIS (fase 3) valuta l'impatto dell'esposizione del PM<sub>10</sub> in 23 città con un totale di quasi 39 milioni di abitanti e conclude che 21.828 morti premature dovute agli impatti a lungo termine del PM<sub>10</sub> potrebbero essere evitate annualmente se i livelli annuali del PM<sub>10</sub> fossero ridotti a 20 µg/m<sup>3</sup>.*

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 84

Articolo 13, paragrafo 1, comma 2

Per quanto riguarda il biossido di azoto *e* il benzene, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Per quanto riguarda il biossido di azoto, il benzene *e il PM<sub>10</sub>*, i valori limite fissati all'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.

Or. en

*Motivazione*

*Occorre confermare la seconda fase dei valori limite per quanto riguarda il PM<sub>10</sub> prevista nella prima direttiva derivata (1999/30/CE). Le ultime linee guida dell'OMS in materia di qualità dell'aria raccomandano di ridurre il valore limite annuo di PM<sub>10</sub> a 20 µg/m<sup>3</sup>. Secondo la relazione APHEIS (fase 3), che valuta l'impatto dell'esposizione al PM<sub>10</sub> in 23 città con un totale di quasi 39 milioni di abitanti, una riduzione dei livelli di PM<sub>10</sub> a 20 µg/m<sup>3</sup> potrebbe evitare 21.828 morti premature dovute all'impatto a lungo termine del PM<sub>10</sub>; inoltre, una siffatta riduzione dei livelli di PM<sub>10</sub> comporterebbe benefici per la maggior parte delle città che partecipano al progetto APHEIS.*

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 85

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1

Gli Stati membri *possono designare* zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM<sub>10</sub> sono superati a causa delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbiatura delle strade nella stagione invernale.

Gli Stati membri, *in stretta collaborazione con enti locali e comuni, devono designare* zone *ed* agglomerati nei quali i valori limite per il PM<sub>10</sub> sono superati a causa delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbiatura *e salatura* delle strade nella stagione invernale.

Or. it

### *Motivazione*

*Le comunità locali possono garantire il necessario apporto ad una migliore attuazione della direttiva. È necessario infine escludere gli effetti nocivi derivanti dallo spargimento di sale sull'asfalto, metodo usato in molte regioni per tutelare i guidatori dal rischio ghiaccio.*

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

#### Emendamento 86

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1

Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il  $PM_{10}$  sono superati a causa delle concentrazioni di  $PM_{10}$  nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbatura delle strade nella stagione invernale.

Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il  $PM_{10}$  sono superati a causa delle concentrazioni di  $PM_{10}$  nell'aria ambiente dovute alla risospensione delle particelle a seguito della sabbatura delle strade nella stagione invernale ***o della pulizia delle strade, purché ciò non incida sui livelli di  $PM_{2,5}$ .***

Or. en

### *Motivazione*

*Il rischio effettivo è collegato alle particelle sottili ( $PM_{2,5}$ ). Nell'intervallo tra  $PM_{2,5}$  e  $PM_{10}$  le particelle si depositano per lo più sulle vie respiratorie superiori, caratterizzate da meccanismi di rapida eliminazione, per cui non esercitano effetti a lungo termine.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland e Ria Oomen-Ruijten

#### Emendamento 87

Articolo 13 bis (nuovo)

#### ***Articolo 13 bis***

***1) In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di designare le aree in cui i valori limite per una delle sostanze elencate in detto paragrafo possono essere superati. La deroga è concessa a condizione che:***  
***- nelle aree in questione siano vietati gli insediamenti abitativi;***

- *la superficie complessiva dei territori designati da uno Stato membro in virtù della presente disposizione non superi il 5% della superficie del territorio nazionale;*
- *il superamento del valore limite in questione non sia superiore al 50%;*
- *siano rispettati i valori limite per le altre sostanze.*

*4. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione l'elenco delle aree designate in applicazione della presente disposizione, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.*

*Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1 sono soddisfatte.*

*In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato l'adattamento o la presentazione di un nuovo elenco o richiedere informazioni supplementari.*

Or. nl

#### *Motivazione*

*Vi sono aree territoriali nazionali dove è praticamente impossibile soddisfare tutti i requisiti imposti dalla presente direttiva. Un esempio sono le zone contigue alle autostrade. Sarebbe irragionevole pretendere dagli Stati membri il rispetto di tutte le norme anche in tali aree, che oltretutto di norma non sono abitate. Il nuovo articolo rende la direttiva più flessibile, pur perseguendo la massima protezione della salute.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 88  
Articolo 15, titolo

Obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> e *livello massimo di* concentrazione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> e *valore obiettivo della*

per la protezione della salute umana

concentrazione **di  $PM_{2,5}$**  per la protezione  
della salute umana

Or. de

*Motivazione*

*I dati attualmente disponibili sul  $PM_{2,5}$  non sono ancora sufficienti per fissare un nuovo valore limite vincolante. Non bisogna ripetere l' errore fatto con il  $PM_{10}$ , ovvero introdurre valori limite vincolanti senza disporre di dati sufficienti.*



Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Emendamento 89  
Articolo 15, paragrafo 1

**1. Gli Stati membri garantiscono che** *soppresso*  
***l'obiettivo di riduzione dell'esposizione al***  
***PM<sub>2,5</sub> di cui all'allegato XIV, punto B, sia***  
***conseguito entro i tempi indicati nello***  
***stesso allegato.***

Or. de

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'allegato XIV, punti A e B.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland, Jules Maaten e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 90  
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ***garantiscono che***  
l'obiettivo di riduzione dell'esposizione al  
PM<sub>2,5</sub> di cui all'allegato XIV, punto B, sia  
conseguito entro i tempi indicati nello stesso  
allegato.

1. Gli Stati membri ***si adoperano affinché***  
l'obiettivo di riduzione dell'esposizione al  
PM<sub>2,5</sub> di cui all'allegato XIV, punto B, sia  
conseguito entro i tempi indicati nello stesso  
allegato.

Or. nl

*Motivazione*

*Sebbene vi siano sempre più elementi che indicano la maggiore nocività del PM<sub>2,5</sub> rispetto al PM<sub>10</sub>, i dati disponibili non sono ancora sufficientemente affidabili per imporre già ora agli Stati membri l'obbligo di raggiungere un determinato valore. Il testo della Commissione è ambiguo perché può essere interpretato come un obbligo di raggiungere un dato valore obiettivo. Non può essere questa la finalità della normativa.*

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 91  
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri **garantiscono** che l'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> di cui all'allegato XIV, punto B, sia conseguito entro i tempi indicati nello stesso allegato.

1. Gli Stati membri **adottano misure adeguate onde garantire** che l'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> di cui all'allegato XIV, punto B, sia conseguito entro i tempi indicati nello stesso allegato, **senza che ciò comporti costi sproporzionati**.

Or. fr

*Motivazione*

*Occorre sottolineare la necessità di un equilibrio tra l'impegno per misure efficaci di lotta all'inquinamento atmosferico e i costi il più possibile favorevoli.*

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 92  
Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di ridurre l'esposizione di cui all'allegato XIV, sezione B, sia osservato entro i termini fissati in detto allegato.***

Or. fr

*Motivazione*

*Vanno indicati gli obblighi degli Stati membri nel contesto di un nuovo approccio che comprende una riduzione dell'esposizione e la definizione di valori obiettivo.*

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 93  
Articolo 15, paragrafo 2

***2. L'indicatore di esposizione media per il PM<sub>2,5</sub> è valutato secondo i criteri dell'allegato XIV, punto A.*** **soppresso**

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'allegato XIV, punti A e B.*

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 94  
Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. L'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> in ragione del 20% è dato dal livello medio ottenuto per l'Unione europea. L'obiettivo di riduzione dell'esposizione è differenziato tra gli Stati membri in funzione dei loro livelli di concentrazione.***

Or. en

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 95  
Articolo 15, paragrafo 4

4. Gli Stati membri ***garantiscono*** che le concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, il ***livello massimo di concentrazione*** definito nell'allegato XIV, punto C, a decorrere dalla data ivi indicata.

4. Gli Stati membri ***adottano misure adeguate, senza che ciò comporti costi sproporzionati, onde garantire*** che le concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, il ***valore obiettivo*** definito nell'allegato XIV, punto C, a decorrere dalla data ivi indicata.

Or. fr

*Motivazione*

*Sussistono incertezze sulle concentrazioni nell'aria di detti inquinanti, di conseguenza è prematuro fissare fin da ora valori limite di concentrazione. Il termine "valore obiettivo" appare più appropriato.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 96  
Articolo 15, paragrafo 4

4. Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente **non superino**, in tutto il loro territorio, **il livello massimo di concentrazione definito** nell'allegato XIV, punto C, **a decorrere dalla data ivi indicata**.

4. Gli Stati membri garantiscono che **il valore obiettivo per** le concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente **sia raggiunto** in tutto il loro territorio **a decorrere dalla data indicata** nell'allegato XIV, punto C.

Or. de

*Motivazione*

*I dati attualmente disponibili sul PM<sub>2,5</sub> non sono ancora sufficienti per fissare un nuovo valore limite vincolante. Non bisogna ripetere l'errore fatto con il PM<sub>10</sub>, ovvero introdurre valori limite vincolanti senza disporre di dati sufficienti.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 97  
Articolo 15, paragrafo 4

4. Gli Stati membri **garantiscono** che le concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, il livello massimo di concentrazione definito nell'allegato XIV, punto C, a decorrere dalla data ivi indicata.

4. Gli Stati membri **si adoperano affinché** le concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> nell'aria ambiente non superino, in tutto il loro territorio, il livello massimo di concentrazione definito nell'allegato XIV, punto C, a decorrere dalla data ivi indicata.

Or. nl

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 15, paragrafo 1 dello stesso autore.*

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 98  
Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di ridurre l'esposizione di cui all'allegato XIV, sezione B, sia osservato entro i termini fissati in detto allegato.***

Or. fr

*Motivazione*

*Vanno indicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il valore limite nel contesto di un nuovo approccio che comprende una riduzione dell'esposizione e la definizione di valori obiettivo.*

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 99  
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ***garantiscono*** che i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII siano conseguiti entro i tempi indicati nello stesso allegato.

1. Gli Stati membri ***si adoperano affinché*** i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII siano conseguiti entro i tempi indicati nello stesso allegato.

Or. nl

*Motivazione*

*Il testo della Commissione può essere interpretato come un obbligo di raggiungere un dato valore obiettivo. Non può essere questa la finalità della normativa.*

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 100  
Articolo 19

***Articolo 19***  
***Emissioni da fonti naturali***

***soppresso***

**1. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali il superamento dei valori limite o dei livelli massimi di concentrazione per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali.**

**Gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali zone o agglomerati unitamente alle informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché la documentazione che dimostri come il superamento sia dovuto a fonti naturali.**

**2. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento dovuto a fonti naturali ai sensi del paragrafo 1, tale superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.**

Or. en

#### Motivazione

*La detrazione dei cosiddetti inquinanti naturali non è giustificabile da un punto di vista sanitario. I valori limite vigenti per gli inquinanti atmosferici e le nuove norme proposte per il PM<sub>2,5</sub> sono basati sulle conclusioni della comunità scientifica per quanto concerne gli effetti sulla salute delle particelle nell'aria ambiente ("funzioni esposizione-risposta"). Tali funzioni esposizione-risposta comprendono sempre le "emissioni naturali di fondo" e rispecchiano quindi le concentrazioni reali che le persone respirano. Rispetto alla normativa in vigore, la detrazione degli "inquinanti naturali" autorizzerebbe valori di inquinanti atmosferici più elevati ovunque, indebolendo così la protezione della salute, in contrasto con gli obiettivi della direttiva.*

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 101

Articolo 19

**1. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali il superamento dei valori limite o dei livelli massimi di concentrazione per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali.** **soppresso**

**Gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali zone o agglomerati unitamente alle informazioni sulla**

*concentrazione e sulle fonti, nonché la documentazione che dimostri come il superamento sia dovuto a fonti naturali.*

*2. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento dovuto a fonti naturali ai sensi del paragrafo 1, tale superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.*

Or. sv

#### *Motivazione*

*Non esistono ricerche che affermino che le emissioni atmosferiche di inquinanti provenienti da fonti naturali siano meno dannose di quelle di origine antropica, per cui la proposta di poter “detrarre” i contributi delle fonti naturali comporta l'accettazione di un rischio più elevato per la salute umana in taluni luoghi. I valori limite vigenti sono inoltre esaminati alla luce del rapporto dose-risposta, che si basa sui valori complessivi delle emissioni atmosferiche di inquinanti, derivanti quindi da fonti sia naturali che antropiche. Pertanto, escludere il contributo delle fonti naturali si tradurrebbe in pratica in un abbassamento dei valori limite esistenti e di conseguenza in un indebolimento della legislazione ambientale vigente.*

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

#### Emendamento 102 Articolo 19

##### *Emissioni da fonti naturali*

1. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali il superamento dei valori limite o dei livelli massimi di concentrazione per un determinato inquinante è imputabile *a fonti naturali*.

Gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali zone o agglomerati unitamente alle informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché la documentazione che dimostri come il superamento sia dovuto a *fonti naturali*.

2. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento dovuto a *fonti naturali* ai sensi del paragrafo 1, tale superamento non è considerato tale ai fini

##### *Emissioni di fondo*

1. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali il superamento dei valori limite o dei livelli massimi di concentrazione per un determinato inquinante è imputabile a *emissioni di fondo*.

Gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali zone o agglomerati unitamente alle informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché la documentazione che dimostri come il superamento sia dovuto a *emissioni di fondo*.

2. Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento dovuto a *emissioni di fondo* ai sensi del paragrafo 1, tale superamento non è considerato tale ai

della presente direttiva.

fini della presente direttiva.

Or. es

*Motivazione*

*Il termine "fonti naturali" deve essere sostituito da "emissioni di fondo" per includere l'inquinamento transfrontaliero che non può essere controllato dagli Stati membri.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 103

Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione pubblica le linee guida da seguire per la verifica e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali.***

Or. de

*Motivazione*

*Nell'ottica di una gestione uniforme e di risultati comparabili delle misurazioni in tutti gli Stati membri servono orientamenti di massima per le verifiche di conformità e la detrazione dei superamenti riconducibili a fonti naturali.*

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 104

Articolo 20

***1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:***

***soppresso***



**a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;**

**b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.**

**2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM10 di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).**

**3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite o il livello massimo di concentrazione per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.**

Or. sv

#### *Motivazione*

*Proteggere la salute umana dagli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico è una questione cui va attribuita la massima priorità. Concedere agli Stati membri una proroga di cinque anni per raggiungere i valori già vigenti e quelli di futura introduzione è un passo in una direzione del tutto sbagliata, che rischia di rallentare e ritardare l'adozione delle misure necessarie ai fini della riduzione delle emissioni, oltre a comportare maggiori danni alla salute. Non conosciamo l'entità dei danni che ne deriverebbero, in quanto la Commissione ha*

*omesso di effettuare qualsiasi valutazione ambientale e tanto meno una valutazione relativa alle conseguenze socioeconomiche della proposta. È inoltre estremamente improbabile che la Commissione disponga ora o in futuro di risorse sufficienti per esaminare e valutare criticamente se tutte le misure appropriate siano state veramente adottate in tempo, ed è proprio su questo presupposto che si basa la concessione della proroga proposta. La probabile conseguenza dell'applicazione della proroga prevista da questo paragrafo è quindi che molti Stati membri presenteranno richieste di proroga per una serie di regioni e che la Commissione sarà costretta ad accettarle quasi tutte se non mostrano gravi carenze. Una tale disposizione condurrebbe in pratica al differimento di cinque anni dell'entrata in vigore della disposizione nelle zone in cui il problema è più acuto, il che in tutta probabilità comporterebbe conseguenze sanitarie di notevole portata. Concedere una proroga di questo tipo potrebbe inoltre significare in pratica che i paesi che finora si sono sforzati di meno per raggiungere i valori limite vengono paradossalmente "premiati" con una proroga.*

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 105

Articolo 20

**Articolo 20**

**soppresso**

***Proroga del termine per il conseguimento dei valori limite e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite***

***1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:***

***a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;***

***b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le***

*informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.*

*2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM10 di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).*

*3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite o il livello massimo di concentrazione per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.*

*4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 o 2 e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.*

*Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 siano soddisfatte.*

*In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico oppure di presentare nuovi piani e programmi.*

### Motivazione

*I valori limite offrono solo un livello minimo di protezione contro i danni causati alla salute dall'inquinamento atmosferico. Per ridurre l'inquinamento è necessario che le norme siano giuridicamente vincolanti e vengano osservate. Inoltre, il compito della Commissione di valutare in quali casi gli Stati membri possono essere autorizzati a beneficiare di una proroga sarebbe estremamente difficile e delicato. Le autorità locali e regionali hanno bisogno della certezza del diritto per poter prendere le misure necessarie al miglioramento della qualità dell'aria.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

#### Emendamento 106 Articolo 20, paragrafo 1

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il **livello massimo di** concentrazione **per il** PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:

**a)** sia predisposto un piano **o un programma** a norma **dell'articolo 21** per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

**b)** **sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un**

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il **valore obiettivo per la** concentrazione **di** PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che **a livello locale e regionale siano state prese tutte le misure necessarie e proporzionate per conseguire i valori limite e i valori obiettivo. Il termine è prorogato soprattutto nel caso in cui la Commissione non abbia posto in atto le misure di riduzione delle emissioni alla fonte figuranti nella strategia tematica nonché** a condizione che:

sia predisposto un piano **per la qualità dell'aria** a norma **del paragrafo 1** per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata; **questo piano per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico contiene anche le informazioni di cui all'allegato XV, punto B.**

***programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.***

Or. de

### *Motivazione*

*La fusione proposta delle lettere a) e b) mira prevalentemente a conseguire una semplificazione sistematica e linguistica. La proroga del termine dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni tenendo conto anche delle misure previste nella strategia tematica.*

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 107

Articolo 20, paragrafo 1, alinea

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure ***il livello massimo di concentrazione*** per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di ***cinque anni*** al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, ***a condizione che:***

a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il ***valore obiettivo*** per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di ***sette anni*** al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, ***se viene predisposto un piano o un programma per la zona o l'agglomerato in conformità dell'articolo 21 che indichi che i valori limite e i valori obiettivo saranno conseguiti entro il nuovo termine.***

***I termini di cui agli allegati XI e XIV sono prorogati di un anno per ogni anno di ritardo della Commissione nella presentazione di un piano d'azione europeo volto a dare attuazione alle misure di riduzione alla fonte presentate nel quadro della strategia tematica.***

dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.

Or. en

### *Motivazione*

*Cinque anni sono pochi per le zone più problematiche, tenuto conto della difficoltà di conseguire gli obiettivi e del tempo necessario per realizzare gli investimenti richiesti e attuare le necessarie azioni per l'abbattimento dell'inquinamento. Viene accordata una proroga di sette anni alle zone più inquinate e alle zone con caratteristiche particolari, purché dimostrino di avere adottato opportune misure nella prospettiva di conseguire gli obiettivi.*

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

### Emendamento 108 Articolo 20, paragrafo 1

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il **livello massimo di concentrazione** per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione **che:**

**a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;**

**b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un**

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il **valore limite** per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione **di predisporre un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato e di dimostrare che i valori limite e i valori obiettivo saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.**

***programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.***

Or. fr

### Motivazione

*L'emendamento consente una semplificazione ed è dettato da fini di coerenza in seguito alla reintroduzione, con la versione rivista dell'emendamento 2, di un **valore limite** per il PM<sub>2,5</sub>.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 109  
Articolo 20, paragrafo 1

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:

a) sia predisposto un piano **o un programma** a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

b) **sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale**

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, **a causa di condizioni quali le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, le condizioni climatiche avverse, l'apporto di inquinanti transfrontalieri, il ritardo o la mancata predisposizione delle necessarie misure comunitarie**, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:

a) sia predisposto **e attuato** un piano **per la qualità dell'aria** a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

b) **il piano per la qualità dell'aria sia integrato dalle** informazioni di cui all'allegato XV, punto B e **indichi quando** i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti **tenendo**

*programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.*

*conto degli effetti stimati delle misure comunitarie sulla qualità dell'aria nello Stato membro.*

Or. en

#### Motivazione

*Uno dei principali problemi posti dalla direttiva in esame è l'assenza di collegamento tra i valori limite e l'adozione di misure comunitarie che consentano agli Stati membri di conseguire tali valori limite. L'emendamento introduce tale collegamento. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere i valori limite, ma allorché l'assenza di misure comunitarie impedisce loro di conformarsi alla direttiva, dovrebbero poter ottenere una proroga dei termini.*

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

#### Emendamento 110 Articolo 20, paragrafo 1

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il **livello massimo di concentrazione** per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri **possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:**

**a) sia** predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare **la** proroga e la Commissione ne **sia** informata;

**b) sia predisposto e successivamente** comunicato alla Commissione **un programma** per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno** le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e **deve dimostrare che i valori limite o i**

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il **valore obiettivo** per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri **sono tenuti a riferire con periodicità annuale sui risultati conseguiti e a sottoporre proposte che rispondano alle condizioni indicate in appresso.**

**È** predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui si intende applicare **una** proroga e la Commissione ne **viene** informata.

**Tale piano o programma** per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico **viene completato con** le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e **indica quando sarà realizzata la conformità con i valori limite o i valori-obiettivo. Tale programma tiene altresì conto degli effetti che gli interventi europei si ritiene produrranno in**



***livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.***

***fatto di qualità dell'aria nello Stato membro interessato. Il programma viene comunicato alla Commissione.***

Or. nl

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 111  
Articolo 20, paragrafo 1

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:

a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; ***tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.***

1. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:

***-a) lo Stato membro dimostri che le direttive e le misure menzionate all'allegato XV, punto B, sono state interamente attuate;***

a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la ***proroga, che permetta di conseguire*** i valori limite o i livelli massimi di concentrazione entro il nuovo termine fissato.

Or. nl

### Motivazione

*La proroga del termine di adeguamento alle norme e la deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite possono essere concesse solo se lo Stato membro interessato abbia attuato tutte le pertinenti direttive e dimostri che è in grado di rispettare i termini e i valori limite entro il termine prorogato o entro il periodo di deroga.*

Emendamento presentato da Guido Sacconi

#### Emendamento 112 Articolo 20, paragrafo 1

Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:

a) sia predisposto un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

b) sia predisposto e **successivamente** comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.

Se in una determinata zona o agglomerato è **dimostrato che** non è possibile raggiungere i valori limite fissati per il biossido di azoto o il benzene oppure il livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub> entro i termini di cui all'allegato XI o all'allegato XIV, punto C, gli Stati membri possono prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione che:

a) sia predisposto **entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa** un piano o un programma a norma dell'articolo 21 per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga e la Commissione ne sia informata;

b) sia predisposto **entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa e contestualmente** comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.

Or. it

### Motivazione

*L'impossibilità di raggiungere i valori limite fissati dalla normativa deve essere reale e*

*documentata e deve dipendere da cause effettive e da un reale impedimento ad affrontare il problema entro i termini stabiliti. È necessario che i piani o programmi siano predisposti tempestivamente perché possano essere efficaci.*

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 113  
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.

b) sia predisposto e successivamente comunicato alla Commissione un programma per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo in cui si applica la proroga; tale programma deve contenere almeno le informazioni ***attinenti all'inquinante il cui valore limite non può essere rispettato*** di cui all'allegato XV, punto B e deve dimostrare che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione saranno conseguiti entro il nuovo termine fissato.

Or. pt

#### *Motivazione*

*Nella parte B dell'allegato XV figura un elenco completo delle direttive previste e in vigore. Lo scopo è semplificare la procedura limitando le informazioni da fornire soltanto all'inquinante in causa.*

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 114  
Articolo 20, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione

2. Se in una determinata zona o agglomerato ***è dimostrato che*** non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a

che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Or. it

#### *Motivazione*

*L'impossibilità di raggiungere i valori limite fissati dalla normativa deve essere reale e documentata e deve dipendere da cause effettive e da un reale impedimento ad affrontare il problema entro i termini stabiliti.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 115  
Articolo 20, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, **per** le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, **per** le condizioni climatiche avverse **o per** l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al **31 dicembre 2009** al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, **a causa di condizioni quali** le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, le condizioni climatiche avverse, l'apporto di inquinanti transfrontalieri **o il ritardo o la mancata predisposizione delle necessarie misure comunitarie**, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al **[cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]** al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Or. en

#### *Motivazione*

*Uno dei principali problemi posti dalla direttiva in esame è l'assenza di collegamento tra i valori limite e l'adozione di misure comunitarie che consentano agli Stati membri di conseguire tali valori limite. L'emendamento introduce tale collegamento. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere i valori limite, ma allorché l'assenza di misure comunitarie impedisce loro di conformarsi alla direttiva, dovrebbero poter ottenere una proroga dei termini.*

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 116  
Articolo 20, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM10 di cui all'allegato XI, *per* le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, *per* le condizioni climatiche avverse *o per* l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite **fino al 31 dicembre 2009 al massimo**, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, *lettere a) e b)*.

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM10 di cui all'allegato XI, ***a causa di circostanze quali*** le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, le condizioni climatiche avverse, l'apporto di inquinanti transfrontalieri, ***o ritardi dovuti all'assenza di iniziative europee***, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. nl

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 117  
Articolo 20, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, ***oppure se in via eccezionale le misure di riduzione delle emissioni delle fonti all'origine del superamento esigono un termine supplementare per pervenire a una riduzione effettiva delle concentrazioni nell'aria***, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

*Motivazione*

*Non va trascurata l'esistenza di casi eccezionali che esigono termini supplementari per una riduzione effettiva delle concentrazioni nell'aria.*

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 118  
Articolo 20, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al **31 dicembre 2009** al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, **lettere a) e b)**.

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al **[sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]** al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

*Motivazione*

*Cinque anni sono pochi per le zone più problematiche, tenuto conto della difficoltà di conseguire gli obiettivi e del tempo necessario per realizzare gli investimenti richiesti e attuare le necessarie azioni per l'abbattimento dell'inquinamento. Viene accordata una proroga di sette anni alle zone più inquinate e alle zone con caratteristiche particolari, purché dimostrino di avere adottato opportune misure nella prospettiva di conseguire gli obiettivi.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 119  
Articolo 20, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino **al 31 dicembre 2009** al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, **lettere a) e b)**.

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse, per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite **fino a cinque anni al massimo dall'entrata in vigore della direttiva**, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. de

#### *Motivazione*

*Tenuto conto della procedura di codecisione, dei termini di attuazione e delle procedure necessarie per la predisposizione di piani e programmi negli Stati membri, il termine previsto non risulta realistico. La proroga è stata pertanto adeguata al termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

#### Emendamento 120 Articolo 20, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, **lettere a) e b)**.

2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il piombo e il PM<sub>10</sub> di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri non sono soggetti all'obbligo di applicare tali valori limite fino al 31 dicembre 2009 al massimo, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, **lettere a bis), a) e b)**.

Or. nl

## Motivazione

*E' quanto mai importante che a fronte degli interventi europei volti a limitare le emissioni prodotte dai vari settori vi sia la possibilità per gli Stati membri di conseguire i valori limite e i livelli massimi di concentrazione. La possibilità di innalzare i valori indicata al paragrafo 2 bis va vista in rapporto all'emendamento 4.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 121

Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Se in una determinata zona o agglomerato non si possono ancora raggiungere i valori limite o i valori obiettivo citati ai paragrafi 1 e 2 entro i termini ivi previsti, lo Stato membro può prorogare tali termini di altri cinque anni qualora a livello locale e regionale siano state prese tutte le misure necessarie e proporzionate per il conseguimento dei valori limite e dei valori obiettivo, qualora la qualità dell'aria sia diminuita costantemente e a condizione che:***

***a) sia predisposto un piano per la qualità dell'aria ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), per la zona o l'agglomerato cui si riferisce la proroga.***

***Se la Commissione non solleva obiezioni entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica, le condizioni per l'applicazione del paragrafo 2 bis sono considerate soddisfatte. Al riguardo la Commissione valuta fino a che punto sono state prese le misure comunitarie, con particolare riferimento alle misure proposte nella strategia tematica per conseguire una riduzione delle emissioni alla fonte.***

Or. de



## Motivazione

*Determinate zone non possono garantire il raggiungimento dei valori limite anche dopo una proroga. Qualora sussistano condizioni sfavorevoli, la qualità dell'aria non è ottenibile solo attraverso misure locali. Pertanto dovrebbe essere possibile un'ulteriore proroga di altri cinque anni al massimo, ma in base a severe condizioni. La condizione principale deve essere che nelle zone in questione siano state prese tutte le misure necessarie e proporzionate per ridurre l'inquinamento in loco.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 122

Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Se il piano per la qualità dell'aria di cui al paragrafo 1 relativo a una determinata zona o agglomerato dimostra che i valori limite o i livelli massimi di concentrazione non possono essere conseguiti entro i nuovi termini di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro può prorogare tali termini di un periodo supplementare di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione ove sia dimostrato che è stato preso ogni ragionevole provvedimento finalizzato al raggiungimento della conformità. Il piano per la qualità dell'aria dimostra che la conformità ai valori limite sarà conseguita entro il periodo supplementare ed è integrato dalle seguenti informazioni:***

***a) le cause dei superamenti verificatisi dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 e***

***b) i provvedimenti che lo Stato membro dovrà adottare per conformarsi ai valori limite entro il periodo supplementare, tenuto conto degli effetti stimati delle misure comunitarie sulla qualità dell'aria nello Stato membro.***

Or. en

### Motivazione

*Uno dei principali problemi posti dalla direttiva in esame è l'assenza di collegamento tra i valori limite e l'adozione di misure comunitarie che consentano agli Stati membri di conseguire tali valori limite. L'emendamento introduce tale collegamento. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere i valori limite, ma allorché l'assenza di misure comunitarie impedisce loro di conformarsi alla direttiva, dovrebbero poter ottenere una proroga dei termini.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 123

Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Nel caso in cui le necessarie misure di riduzione delle emissioni alla fonte, che comprendono almeno quelle elencate all'Allegato XVIII, non siano entrate in vigore anteriormente al 1° gennaio 2010, gli Stati membri possono ottenere un innalzamento temporaneo di tutti i valori limite e livelli massimi di concentrazione indicati ai paragrafi 1 e 2. Tale innalzamento temporaneo dei valori deve essere proporzionale alla riduzione dell'inquinamento che sarebbe stato possibile ottenere tramite l'entrata in vigore della misura di riduzione dell'inquinamento alla fonte alla data del 1° gennaio 2010, non deve essere superiore al margine di superamento e può durare al massimo fino all'entrata in vigore della predetta misura.***

Or. nl

### Motivazione

*E' quanto mai importante che a fronte degli interventi europei volti a limitare le emissioni prodotte dai vari settori vi sia la possibilità per gli Stati membri di conseguire i valori limite e i livelli massimi di concentrazione. La possibilità di innalzare i valori indicata al paragrafo 2 bis va vista in rapporto all'emendamento 4.*

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 124  
Articolo 20, paragrafo 3

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 **o** 2, provvedono affinché il valore limite o il livello massimo di concentrazione per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1, 2 **o 2 bis**, provvedono affinché il valore limite o il livello massimo di concentrazione per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

Or. en

*Motivazione*

*Uno dei principali problemi posti dalla direttiva in esame è l'assenza di collegamento tra i valori limite e l'adozione di misure comunitarie che consentano agli Stati membri di conseguire tali valori limite. L'emendamento introduce tale collegamento. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere i valori limite, ma allorché l'assenza di misure comunitarie impedisce loro di conformarsi alla direttiva, dovrebbero poter ottenere una proroga dei termini.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 125  
Articolo 20, paragrafo 3

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 **o** 2, provvedono affinché il valore limite o il livello massimo di concentrazione per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1, 2 **o 2 bis**, provvedono affinché il valore limite o il livello massimo di concentrazione per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

Or. nl

*Motivazione*

*E' quanto mai importante che a fronte degli interventi europei volti a limitare le emissioni prodotte dai vari settori vi sia la possibilità per gli Stati membri di conseguire i valori limite e i livelli massimi di concentrazione. La possibilità di innalzare i valori indicata al paragrafo 2 bis va vista in rapporto all'emendamento 4.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 126  
Articolo 20, paragrafo 3

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 **o** 2, provvedono affinché il valore limite o **il livello massimo di concentrazione** per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1, 2 **o 2 bis**, provvedono affinché il valore limite o il **valore obiettivo** per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

Or. de

*Motivazione*

*Adeguamento in linea con l'emendamento relativo all'articolo 20, paragrafo 2 bis.*

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 127  
Articolo 20, paragrafo 3

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 **o** 2, provvedono affinché il valore limite o il **livello massimo di concentrazione** per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1, 2 **o 3**, provvedono affinché il valore limite o il **valore obiettivo** per ciascun inquinante non sia superato di oltre il margine di superamento massimo indicato all'allegato XI o all'allegato XIV, per ciascun inquinante interessato.

Or. nl

Emendamento 128  
Articolo 20, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. Qualora il piano o programma di cui al paragrafo 1 per una data zona o agglomerato confermi che i valori limite o i valori-obiettivo non possono essere conseguiti, gli Stati membri devono dimostrare di aver adottato ogni possibile misura, per mezzo di una relazione contenente i seguenti elementi:**

**a) i motivi del superamento;**

**b) le misure prese per raggiungere i valori limite o i valori-obiettivo.**

Or. nl

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 129  
Articolo 20, paragrafo 4

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono **applicabile il paragrafo 1 o 2** e le comunicano i piani **o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico** di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 **o 2** siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani **o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico** oppure di presentare nuovi piani **e programmi**.

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono **applicabili i paragrafi 1, 2 o 2 bis** e le comunicano i piani di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 **o 2 bis** siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani **per la qualità dell'aria** oppure di presentare nuovi piani.

*Motivazione*

*Uno dei principali problemi posti dalla direttiva in esame è l'assenza di collegamento tra i valori limite e l'adozione di misure comunitarie che consentano agli Stati membri di conseguire tali valori limite. L'emendamento introduce tale collegamento. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere i valori limite, ma allorché l'assenza di misure comunitarie impedisce loro di conformarsi alla direttiva, dovrebbero poter ottenere una proroga dei termini.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 130  
Articolo 20, paragrafo 4

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 o 2 e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro **nove mesi** dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico oppure di presentare nuovi piani e programmi.

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1, 2 o **2 bis** e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

**La Commissione decide previa consultazione degli Stati membri.** Se la Commissione non solleva obiezioni entro **sei mesi** dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 o **2 bis** siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico oppure di presentare nuovi piani e programmi.

Or. nl

## Motivazione

*E' quanto mai importante che a fronte degli interventi europei volti a limitare le emissioni prodotte dai vari settori vi sia la possibilità per gli Stati membri di conseguire i valori limite e i livelli massimi di concentrazione. La possibilità di innalzare i valori indicata al paragrafo 2 bis va vista in rapporto all'emendamento 4.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

### Emendamento 131 Articolo 20, paragrafo 4

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 **o** 2 e le comunicano ***i piani o i programmi e il programma*** di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro ***nove*** mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di ***rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico*** oppure di presentare ***nuovi piani e programmi***.

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1, 2 **o 2 bis** e le comunicano ***il piano*** di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro ***sei*** mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di ***apportare modifiche*** oppure di presentare ***un nuovo piano di abbattimento dell'inquinamento atmosferico***.

Or. de

## Motivazione

*Le modifiche sono conseguenti alla modifica dell'articolo 20, paragrafo 1. Il termine previsto per l'esame della Commissione deve passare da nove a sei mesi in quanto i comuni e gli enti locali interessati necessitano rapidamente di sicurezza giuridica.*

Emendamento 132  
Articolo 20, paragrafo 4

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1 o 2 e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico oppure di presentare nuovi piani e programmi.

4. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione i casi in cui ritengono applicabile il paragrafo 1, 2 o 3 e le comunicano i piani o i programmi e il programma di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprese tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare la conformità a tutte le condizioni applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della notifica, si considera che le condizioni per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 o 3 siano soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani o programmi o i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico oppure di presentare nuovi piani e programmi.

Or. nl

Emendamento 133  
Articolo 20, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Tenuto conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 4, la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure a livello comunitario per sostenere un'efficace applicazione delle misure previste nei piani per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui al paragrafo 1.***

Or. de



*Motivazione*

*Qualora varie regioni d'Europa chiedano proroghe per il conseguimento dei valori limite, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di prendere ulteriori misure a livello comunitario per migliorare la qualità dell'aria.*

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 134

Articolo 20, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Ogni Stato membro può decidere di soprassedere all'applicazione della presente direttiva fino alla scadenza della sua revisione prevista all'articolo 30. Gli Stati membri dispongono di un termine di 6 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva per informarne la Commissione e sono allora tenuti a rispettare le disposizioni della direttiva 1999/30/CE. Entro un termine di un mese dalla comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione pubblica l'elenco degli Stati cui si applica la presente direttiva e di quelli cui continua ad applicarsi la direttiva 1999/30/CE.***

Or. fr

*Motivazione*

*Taluni Stati membri accusano difficoltà tecniche, sociali o economiche per far progredire la qualità dell'aria in determinate zone del proprio territorio. Di conseguenza devono poter disporre di un termine per consolidare le misure di contenimento delle fonti di inquinamento e di vigilanza della qualità dell'aria da essi attuate. Nel contempo, gli Stati che abbiano la possibilità e la volontà di conseguire più rapidamente gli obiettivi di una migliore qualità dell'aria non devono essere frenati nel loro impegno. La definizione di obiettivi e di vincoli ragionevoli, basati sulle attuali conoscenze scientifiche e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, consente di fissare un orizzonte di progresso per tutti, che potrà essere riesaminato dopo cinque anni. Tale impostazione va applicata nel rispetto del diritto all'informazione delle parti interessate.*

Emendamento presentato da Riitta Myller, Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Emendamento 135

Articolo 21, paragrafo 1, comma 2 bis

*Nel 2015 si procede altresì a una verifica particolare per determinare se tutti gli Stati membri saranno in grado di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi di riduzione dell'esposizione di cui all'allegato XIV. Gli Stati membri che rischiano di non rispettare gli obiettivi di riduzione dell'esposizione nel 2020 sono tenuti a elaborare programmi volti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi.*

Or. sv

*Motivazione*

*L'effettuazione nel 2015 di una verifica particolare degli obiettivi di riduzione dell'esposizione aumenta le probabilità di conseguimento di detti obiettivi entro il 2020.*

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 136  
Articolo 21, paragrafo 3

3. I piani o i programmi di cui al paragrafo 1 e i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), non sono soggetti alla valutazione prevista dalla direttiva 2001/42/CE.

3. I piani o i programmi di cui al paragrafo 1 e i programmi di abbattimento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), non sono soggetti alla valutazione prevista dalla direttiva 2001/42/CE, **salvo che definiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.**

Or. en

*Motivazione*

*Quando i piani e i programmi in questione prevedono lo sviluppo di progetti, è probabile che i loro effetti ambientali non si limitino alla qualità dell'aria. Essendo finalizzati ad ottenere un miglioramento diretto della qualità dell'aria e dell'ambiente, tali piani e programmi dovrebbero essere soggetti a una valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE. L'emendamento vuole garantire che vengano presi in considerazione tutti gli effetti ambientali di piani e di programmi e che si tenga conto della loro coerenza con altri piani pertinenti.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 137

Articolo 21, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Gli Stati membri che nei propri piani e programmi possono dimostrare che l'attuale armonizzazione sulla base dell'articolo 95 non è sufficiente a migliorare adeguatamente la qualità dell'aria sono autorizzati dalla Commissione ad adottare misure di più ampia portata, previa richiesta alla Commissione a norma dell'articolo 95, paragrafi 4 e 5, del trattato.***

Or. nl

*Motivazione*

*In base alle disposizioni del mercato interno, gli Stati membri devono attenersi a un alto livello di protezione ambientale anche nel caso del miglioramento della qualità dell'aria.*

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 138

Articolo 22, paragrafo 1, comma 1

1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superino uno o più valori limite, livelli massimi di concentrazione, valori-obiettivo o soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI, XII, punto A e XIV, gli Stati membri provvedono, ***se opportuno***, a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio e per limitarne la durata.

1. Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti presenti nell'aria ambiente superino uno o più valori limite, livelli massimi di concentrazione, valori-obiettivo o soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI, XII, punto A e XIV, gli Stati membri provvedono a elaborare piani d'azione contenenti indicazioni sui provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre il rischio e per limitarne la durata.

Or. it

### Motivazione

*Nel momento in cui sussista il rischio di superamento di valori limite, limiti di concentrazione, valori obiettivo o soglie di allarme, l'opportunità di un piano a breve termine è scontata. Infatti, essendo i limiti stabiliti per proteggere la salute umana e gli ecosistemi, il loro superamento deve essere contrastato tempestivamente e in modo efficace.*

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 139  
Articolo 22, paragrafo 2

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 **possono, in funzione del caso, contemplare** provvedimenti per limitare e, se necessario, sospendere le attività, compresa la circolazione dei veicoli a motore, che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, livelli massimi di concentrazione, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d'azione possono anche prevedere provvedimenti efficaci connessi con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti.

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 **contemplano** provvedimenti per limitare e, se necessario, sospendere le attività, compresa la circolazione dei veicoli a motore, che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, livelli massimi di concentrazione, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d'azione possono anche prevedere provvedimenti efficaci connessi con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti.

Or. it

### Motivazione

*Scopo di un piano d'azione a breve termine è quello di ridurre in modo veloce ed efficace le emissioni che portano ad un'eccessiva esposizione della popolazione. È per questo che la sospensione di attività inquinanti è lo strumento più rapido e va attuato tempestivamente.*

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 140  
Articolo 22, paragrafo 2

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso, contemplare provvedimenti per limitare e, se necessario, sospendere le attività, **compresa la circolazione dei veicoli a motore**, che **contribuiscono al** rischio che i rispettivi valori limite, livelli massimi di concentrazione, valori-obiettivo o soglie di

2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 possono, in funzione del caso, contemplare provvedimenti **di comprovata efficacia a breve termine** per limitare e, se necessario, sospendere le attività che **siano chiaramente responsabili dell'aumento del** rischio che i rispettivi valori limite, livelli massimi di concentrazione, valori-obiettivo

allarme siano superati. **Tali piani d'azione possono anche prevedere provvedimenti efficaci connessi con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti.**

o soglie di allarme siano superati.

Or. es

#### *Motivazione*

*È necessario che le misure comprese nei piani d'azione a breve termine siano realmente applicate a breve termine. Inoltre, in caso di sospensione delle attività, deve essere chiara la causalità. Infine, è arbitrario che ci si riferisca soltanto al traffico di veicoli a motore.*

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 141  
Articolo 25 bis (nuovo)

#### *Articolo 25bis*

***1. Ai fini del rispetto degli obblighi, con effetto a partire da due anni dopo l'entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della presente direttiva, gli Stati membri devono inviare annualmente alla Commissione:***

***a) entro nove mesi dalla fine di ogni anno, la lista di zone e agglomerati di cui all'articolo 4;***

***b) entro nove mesi dalla fine di ogni anno, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti sono più alti dei valori limite o del massimale di concentrazione più il margine di superamento o più alti dei valori obiettivo o dei livelli critici, i valori registrati e, se necessario, le date o i periodi in cui si sono osservati tali superamenti;***

***c) tempestivamente, ma non oltre due anni dopo la fine dell'anno in cui il primo superamento dei livelli è stato osservato, i piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 21, paragrafo 1;***

***d) per ogni mese, da aprile a settembre di ciascun anno, un'informazione provvisoria dei livelli registrati e la durata del periodo***

*durante il quale la soglia di allarme per l'ozono o la soglia di informazione sono state superate;*

*e) entro nove mesi dalla fine di ogni anno, le informazioni sul superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione, sulla concentrazione delle sostanze precursori di ozono di cui all'allegato X e sulle concentrazioni di PM<sub>2,5</sub> e della speciazione chimica nei siti di fondo di cui all'articolo 6, paragrafo 5.*

Or. it

#### *Motivazione*

*Le informazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione devono essere non solo tempestive ma anche chiare e provviste di adeguata certezza giuridica. Le aggiunte apportate sono in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE e con gli articoli 10, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/3/CE, evitando così la procedura di comitatologia proposta dalla Commissione.*

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 142

Articolo 29, paragrafo 1, lettera b)

b) articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE e articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/3/CE: fino **all'entrata** in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2 della presente direttiva;

b) articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE e articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/3/CE: fino **a due anni dopo l'entrata** in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2 della presente direttiva;

Or. it

#### *Motivazione*

*Occorre fornire agli Stati membri il tempo necessario per adattare i propri sistemi nazionali considerando che le modalità di applicazione che verranno stabilite dalla Commissione conterranno nuove disposizioni per la trasmissione dei dati.*

Emendamento 143

Articolo 30

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi *all'adozione* della presente direttiva, le disposizioni relative *al PM<sub>2,5</sub>*. In particolare *formula e propone un approccio dettagliato per fissare obblighi giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione che tengano conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria che si profileranno in futuro e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.*

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi *all'entrata in vigore* della presente direttiva, le disposizioni relative *agli inquinanti atmosferici in considerazione delle più recenti conoscenze scientifiche*. In particolare *esamina in quale misura sono state proposte e attuate le misure indicate nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, se si è verificato il miglioramento della qualità dell'aria ivi previsto tramite dette misure e se risulta necessaria una rettifica della strategia e/o della direttiva.*

Or. de

*Motivazione*

*Per il miglioramento duraturo della qualità dell'aria è necessario un pacchetto di misure a livello europeo, nazionale e comunale. È necessario lottare contro le emissioni di inquinanti alla fonte e occorre verificare se a livello europeo sono sufficienti le misure proposte a tal fine dalla Commissione.*

Emendamento 144

Articolo 30

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi all'*adozione* della presente direttiva, le disposizioni relative al *PM<sub>2,5</sub>*. In particolare formula e propone un approccio dettagliato per fissare obblighi *giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione* che tengano conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria che si profileranno in futuro e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi all'*entrata in vigore* della presente direttiva, le disposizioni relative al *PM<sub>2,5</sub> e al PM<sub>10</sub>, tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti*. In particolare, *se necessario*, formula e propone un approccio dettagliato per fissare obblighi che tengano conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria che si profileranno in futuro e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

*Motivazione*

*In questo momento non è opportuno limitare la prossima revisione della direttiva. Una revisione deve essere basata su dati e conoscenze scientifiche nuove che possano apparire nei prossimi anni.*

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 145  
Articolo 30

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi all'adozione della presente direttiva, le disposizioni relative al PM<sub>2,5</sub>. ***In particolare*** formula e propone ***un approccio dettagliato per fissare*** obblighi ***giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione*** che tengano conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria che si profileranno in futuro e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi all'adozione della presente direttiva, le disposizioni relative al PM<sub>2,5</sub> ***e al PM<sub>10</sub>, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Se del caso,*** formula e propone obblighi ***rivisti*** che tengano conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria che si profileranno in futuro e delle potenzialità ***per ulteriori miglioramenti economicamente vantaggiosi*** negli Stati membri.

Or. en

*Motivazione*

*È prematuro supporre che ulteriori misure debbano essere legalmente vincolanti.*

*Il PM<sub>10</sub> dovrebbe essere incluso in quanto le conoscenze scientifiche continuano ad avanzare. L'agenzia USA per la protezione ambientale sta già proponendo di revocare tanto gli standard nazionali annuali quanto quelli di 24 ore relativi alla qualità dell'aria ambiente per il PM<sub>10</sub>, introducendo invece uno standard nazionale relativo alla qualità dell'aria ambiente per il PM<sub>10-2,5</sub>, sostenendo che in base agli" attuali dati scientifici non vi sono significativi rischi per la salute pubblica associati all'esposizione a lungo termine alle particelle grossolane" e che "non vi sono sufficienti dati scientifici per sostenere uno standard a lungo termine per le particelle grossolane".*

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 146  
Articolo 30

La Commissione riesamina, entro i cinque

La Commissione riesamina, entro i cinque



anni successivi all'adozione della presente direttiva, le disposizioni relative al PM<sub>2,5</sub>. In particolare formula e propone un approccio dettagliato per fissare obblighi giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione che tengano conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria che si profileranno in futuro e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

anni successivi all'adozione della presente direttiva, le disposizioni relative al PM<sub>2,5</sub>. In particolare formula e propone un approccio dettagliato per fissare obblighi giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione che tengano conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria che si profileranno in futuro e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.

***Nell'ambito di tale riesame la Commissione determina se sia sufficiente continuare a fissare valori limite per il PM<sub>10</sub> o se invece questi vadano sostituiti da valori limite per il PM<sub>2,5</sub>.***

Or. nl

#### *Motivazione*

*La direttiva in esame introduce l'elemento PM<sub>2,5</sub> accanto al PM<sub>10</sub>. Se in sede di revisione di tale direttiva risultano auspicabili valori limite per il PM<sub>2,5</sub>, la norma PM<sub>10</sub> andrebbe abolita. In caso contrario andrebbe mantenuta soltanto la norma PM<sub>10</sub>. In ogni caso, una volta concluso il riesame, dovrebbero rimanere in vigore soltanto i valori limite per un'unica norma.*

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

#### Emendamento 147 Articolo 30

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi ***all'adozione*** della presente direttiva, le disposizioni relative al PM<sub>2,5</sub>. In particolare formula e propone un approccio dettagliato per ***fissare obblighi giuridicamente vincolanti per la riduzione dell'esposizione che tengano conto delle diverse situazioni della qualità dell'aria che si profileranno in futuro e delle potenzialità di riduzione esistenti negli Stati membri.***

La Commissione riesamina, entro i cinque anni successivi ***all'entrata in vigore*** della presente direttiva, le disposizioni relative al PM<sub>2,5</sub> ***e al PM<sub>10</sub>***. In particolare formula e propone un approccio dettagliato per ***armonizzare i valori limite adottati dagli Stati membri.***

Or. fr

#### *Motivazione*

*L'emendamento ha lo scopo di consentire alla Commissione di delineare un bilancio della*

*qualità dell'aria negli Stati membri in materia di PM<sub>2,5</sub> e PM<sub>10</sub> entro un termine ragionevole che permetta agli Stati membri di attuare le nuove disposizioni della presente direttiva oppure di consolidare le disposizioni della direttiva 1999/30/CE onde procedere verso una seconda tappa di armonizzazione della qualità dell'aria all'interno dell'Unione.*

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 148  
Allegato II, punto A, lettera c)

Testo della Commissione

	Media su 24 ore	Media annua PM <sub>10</sub>	Media annua PM <sub>2,5</sub>
Soglia di valutazione superiore	30 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di sette volte per anno civile	<b>14 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>10 µg/m<sup>3</sup></b>
Soglia di valutazione inferiore	20 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di sette volte per anno civile	<b>10 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>7 µg/m<sup>3</sup></b>

Emendamenti del Parlamento

	Media su 24 ore	Media annua PM <sub>10</sub>	Media annua PM <sub>2,5</sub>
Soglia di valutazione superiore	30 µg/m <sup>3</sup> <b>per il PM<sub>10</sub> e 20 µg/m<sup>3</sup> per il PM<sub>2,5</sub></b> , da non superare più di sette volte per anno civile	<b>22 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>14 µg/m<sup>3</sup></b>
Soglia di valutazione inferiore	20 µg/m <sup>3</sup> <b>per il PM<sub>10</sub> e 12 µg/m<sup>3</sup> per il PM<sub>2,5</sub></b> , da non superare più di sette volte per anno civile	<b>16 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>10 µg/m<sup>3</sup></b>

Or. fr

*Motivazione*

*Le soglie di valutazione consentono di definire la strategia di vigilanza (per misura o per modellizzazione, a seconda dei livelli) e di definire le dimensioni degli osservatori di controllo permanente. L'emendamento propone di raddoppiare le soglie per il PM<sub>10</sub> e quindi di sopprimere ogni controllo del PM<sub>10</sub> nei centri urbani e di controllare alcuni siti industriali o esposti al traffico automobilistico tra i più inquinati della Francia. Allo stato attuale delle nostre conoscenze la misura delle polveri è essenziale, specialmente per elaborare strumenti di modellizzazione affidabili, a differenza di quanto succede oggi.*

*Le soglie annuali proposte per il PM<sub>10</sub> sono basate sulla stessa proporzione del PM<sub>2,5</sub> rispetto al valore limite: soglia superiore, 56% di 40 µg/m<sup>3</sup>, e soglia inferiore, 40% di 40 µg/m<sup>3</sup>.*

*Per le soglie giornaliere si intende conservare il testo iniziale per il PM<sub>10</sub> e introdurre valori*

Emendamento presentato da Holger Kraemer

Emendamento 149  
Allegato III, Sezione A, lettera a bis) (nuova)

***a bis) VALUTAZIONE DEL RISPETTO  
DEI VALORI LIMITE***

***Non viene valutato il rispetto dei valori  
limite nei seguenti luoghi:***

- a) in tutti i luoghi in cui, secondo i  
criteri stabiliti nel presente allegato, non  
devono essere allestiti punti di  
campionamento per gli inquinanti in  
questione;***
- b) nelle zone che non sono accessibili al  
pubblico o che non sono popolate o non lo  
sono in modo duraturo;***
- c) nelle aree delle fabbriche o nelle zone  
industriali per le quali valgono tutte le  
pertinenti disposizioni per la tutela del  
lavoro e che non sono accessibili al  
pubblico;***
- d) sulle strade, le isole spartitraffico e i  
terrapieni centrali di autostrade e  
superstrade.***

Or. de

*Motivazione*

*La nuova lettera a bis) serve a chiarire che in determinati luoghi sul territorio nazionale che non sono importanti per l'esposizione della popolazione non deve essere valutato il rispetto dei valori limite. Fra tali luoghi figurano quelli che sono inaccessibili al pubblico, gli impianti industriali che non sono accessibili al pubblico, per i quali valgono tutte le disposizioni specifiche per la tutela del lavoro, nonché le strade (con ciò si intende la carreggiata), le isole spartitraffico e i terrapieni centrali di autostrade e superstrade nella misura in cui questi ultimi non siano importanti per l'esposizione con conseguenze sulla salute delle persone.*

***A bis) RISPETTO DEI VALORI LIMITE***

***Gli Stati membri assicurano che nell'intero territorio nazionale i valori per il diossido di zolfo, il PM<sub>10</sub>, il piombo e il monossido di carbonio nell'aria ambiente non superino i valori limite fissati all'allegato XI.***

***Il rispetto dei valori limite non vale per i seguenti luoghi:***

***a) In tutti i luoghi nei quali in base ai criteri del presente allegato non vengano disposti siti di campionamento per gli agenti inquinanti oggetto del presente allegato.***

***b) Nelle aree non accessibili al pubblico o non abitate stabilmente o disabitate.***

***c) All'interno di zone industriali o impianti industriali per i quali valgono tutte le disposizioni in materia di protezione del lavoro e che non siano accessibili al pubblico.***

***d) Sulle strade e in corrispondenza delle linee spartitraffico di autostrade o strade a scorrimento veloce.***

***e) Nelle zone in cui il pubblico non è esposto direttamente o indirettamente per un periodo significativo.***

*Motivazione*

*Il nuovo punto a bis) ha quale scopo di precisare che in alcuni luoghi del territorio di uno Stato membro che non siano importanti per l'esposizione della popolazione non occorre assicurare il rispetto dei valori limite. Tra questi luoghi possiamo citare quelli in cui il pubblico in generale non è direttamente o indirettamente esposto per un periodo significativo, visto che l'allegato III prevede che i punti di misurazione volti alla protezione della salute umana dovrebbero essere situati dove la popolazione può essere esposta per un periodo significativo rispetto al periodo medio dei valori limite, oppure è esposta in modo generale.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 151  
Allegato V, Sezione A, lettera a)

Testo della Commissione

Popolazione dell'agglomerato o della zona (in migliaia di abitanti)	Se la concentrazione supera la soglia di valutazione superiore	Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore
0-249	<i>1</i>	<i>1</i>
250-499	<i>2</i>	<i>1</i>
500-749	<i>2</i>	<i>1</i>
750-999	<i>3</i>	<i>1</i>
1 000-1 499	<i>4</i>	<i>2</i>
1 500-1 999	<i>5</i>	<i>2</i>
2 000-2 749	<i>6</i>	<i>3</i>
2 750-3 749	<i>7</i>	<i>3</i>
3 750-4 749	<i>8</i>	<i>4</i>
4 750-5 999	<i>9</i>	<i>4</i>
≥ 6 000	<i>10</i>	<i>5</i>

## Emendamenti del Parlamento

Popolazione dell'agglomerato o della zona (in migliaia di abitanti)	Se la concentrazione supera la soglia di valutazione superiore		Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore	
	<i>Inquinanti diversi dal PM<sub>2,5</sub></i>	<i>PM<sub>2,5</sub></i>	<i>Inquinanti diversi dal PM<sub>2,5</sub></i>	<i>PM<sub>2,5</sub></i>
0-249	1	<i>1</i>	1	<i>1</i>
250-499	2	<i>1</i>	1	<i>1</i>
500-749	2	<i>1</i>	1	<i>1</i>
750-999	3	<i>1</i>	1	<i>1</i>
1 000-1 499	4	<i>2</i>	2	<i>1</i>
1 500-1 999	5	<i>2</i>	2	<i>1</i>
2 000-2 749	6	<i>3</i>	3	<i>1</i>
2 750-3 749	7	<i>3</i>	3	<i>1</i>
3 750-4 749	8	<i>4</i>	4	<i>2</i>
4 750-5 999	9	<i>4</i>	4	<i>2</i>
≥ 6 000	10	<i>5</i>	5	<i>2</i>

Or. de

### *Motivazione*

*La misurazione parallela di PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> comporterà ulteriori costi che sono irragionevoli rispetto al risultato atteso. Sulla base della stretta correlazione tra PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub> (PM<sub>10</sub> rimane costante al 65-70% rispetto al PM<sub>2,5</sub>), l'ottenimento di dati relativi al PM<sub>2,5</sub> è possibile anche mediante la combinazione di misurazioni e tecniche di modellizzazione.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 152  
Allegato XI, Sezione "Biossido di azoto"

Testo della Commissione

Biossido di azoto			
1 ora	200 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 18 volte per anno civile	50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio <b>2010</b>
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio <b>2010</b>

Emendamento del Parlamento

Biossido di azoto			
1 ora	200 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 18 volte per anno civile	50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio <b>2013</b>
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	50% il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio <b>2013</b>

Or. de

*Motivazione*

*Il termine per il rispetto delle emissioni di biossido di azoto non è realistico.*

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 153  
Allegato XI, tabella, sezione "PM<sub>10</sub>"

Testo della Commissione

PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	<b>50%</b>	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	<b>20%</b>	

Emendamenti del Parlamento

PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile		
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>		
<b>1 giorno</b>	<b>50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 7 volte per anno civile</b>	<b>50%</b>	<b>1° gennaio 2010</b>
<b>Anno civile</b>	<b>20 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>20%</b>	<b>1° gennaio 2010</b>

Or. it

*Motivazione*

*Si include una seconda fase per i limiti di PM<sub>10</sub> a partire dal 1 gennaio 2010.*



Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 154  
Allegato XI, tabella, Sezione "PM<sub>10</sub>"

Testo della Commissione

PM <sub>10</sub>			
<i>1 giorno</i>	<i>50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte per anno civile</i>	<i>50 %</i>	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

Emendamenti del Parlamento

PM <sub>10</sub>			
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	
<i>Anno civile</i>	<i>38 µg/m<sup>3</sup></i>	<i>20 %</i>	<i>1° gennaio 2008</i>
<i>Anno civile</i>	<i>36 µg/m<sup>3</sup></i>	<i>20 %</i>	<i>1° gennaio 2010</i>
<i>Anno civile</i>	<i>34 µg/m<sup>3</sup></i>	<i>20 %</i>	<i>1° gennaio 2015</i>

Or. de

*Motivazione*

*L'attenzione principale dovrebbe essere prestata, piuttosto che ai valori limite giornalieri, che scatenano panico ingiustificato e attivismo esagerato a breve termine, ad ambiziosi valori limite annuali che consentono misure a lungo termine con un miglioramento duraturo della qualità dell'aria. Il superamento per 35 volte non è giustificato da un punto di vista scientifico e conduce a misure a breve termine quali l'allarme per lo smog o divieti di circolazione che riducono il rischio del superamento dei valori limite solo con un dispendio considerevole ed esageratamente elevato.*

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 155  
Allegato XI, tabella, Sezione "PM<sub>10</sub>"

Testo della Commissione

PM <sub>10</sub>			
1 giorno	<i>50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte per anno civile</i>	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

Emendamento del Parlamento

PM <sub>10</sub>			
Anno civile	38 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

Or. de

*Motivazione*

*L'attenzione principale dovrebbe essere prestata, piuttosto che ai valori limite giornalieri, che scatenano panico ingiustificato e attivismo esagerato a breve termine, ad ambiziosi valori limite annuali che consentono misure a lungo termine con un miglioramento duraturo della qualità dell'aria. Il superamento per 35 volte non è giustificato da un punto di vista scientifico e conduce a misure a breve termine quali l'allarme per lo smog o divieti di circolazione che riducono il rischio del superamento dei valori limite solo con un dispendio considerevole ed esageratamente elevato.*

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Emendamento 156  
Allegato XI, tabella, sezione "PM<sub>10</sub>"

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	<b>2010</b>
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	<b>2010</b>

Or. nl

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 157  
Allegato XI, tabella, sezione "PM<sub>10</sub>"

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50%	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20%	

## Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50%	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20%	
<i>1 giorno</i>	<i>50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 7 volte per anno civile</i>	<i>50 %</i>	<i>1° gennaio 2010</i>
<i>Anno civile</i>	<i>20 µg/m<sup>3</sup></i>	<i>20 %</i>	<i>1° gennaio 2010</i>

Or. sv

### *Motivazione*

*Nella direttiva in vigore (1999/30/CE) figurano i cosiddetti valori limite indicativi per le PM<sub>10</sub>, con entrata in vigore fissata per il 2010, i quali non vengono più menzionati nella proposta di nuova direttiva presentata dalla Commissione. Detti valori limite indicativi, che si attengono alle linee guida sulla qualità dell'aria raccomandate dall'OMS e pubblicate quest'anno, vanno fissati come valori limite vincolanti conformemente al piano di lavoro originario.*

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 158  
Allegato XI, tabella, Sezione "PM10"

### Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

## Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	
<b>1 giorno</b>	<b>50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 7 volte per anno civile</b>	<b>50 %</b>	<b>1° gennaio 2010</b>
<b>Anno civile</b>	<b>20 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>20 %</b>	<b>1° gennaio 2010</b>

Or. en

### *Motivazione*

*La seconda fase dei valori limite PM<sub>10</sub> prevista nella prima direttiva figlia 1999/30/CE deve essere confermata. Gli ultimi orientamenti sulla qualità dell'aria dell'OMC raccomandavano di abbassare i valori limite annuali del PM<sub>10</sub> a 20 µg/m<sup>3</sup>. La relazione sulla fase 3 dell'APHEIS in cui si valutava l'impatto dell'esposizione al PM<sub>10</sub> in 23 città con quasi 39 milioni di abitanti concludeva che 21.828 morti premature dovute all'impatto a lungo termine del PM<sub>10</sub> potrebbero essere evitate se i livelli annui di PM<sub>10</sub> fossero ridotti a 20 µg/m<sup>3</sup> e che buona parte delle città APHEIS trarrebbero benefici se il PM<sub>10</sub> venisse ridotto a questo livello.*

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 159  
Allegato XI, tabella, Sezione "PM<sub>10</sub>"

### Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
<b>1 giorno</b>	<b>50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte per anno civile</b>	<b>50 %</b>	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

### Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	<b>entro il 31 dicembre 2009</b>
	<b>35 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>20 %</b>	<b>1° gennaio 2010</b>

Or. de

#### *Motivazione*

*Dato che valori più bassi relativi alle polveri sottili possono essere raggiunti solamente a lungo termine (e solo se il legislatore europeo emana altresì disposizioni volte a limitare le emissioni), solamente il valore limite annuale costituisce una misura adeguata per l'esposizione a polvere fine. Dovrebbe pertanto essere soppresso il valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub>. Per quanto riguarda il valore medio annuale, la Commissione aveva originariamente annunciato una soglia di riduzione per il valore medio annuale relativo al PM<sub>10</sub> che non si ritrova nella presente proposta. Il valore medio annuale proposto dalla Commissione per il PM<sub>10</sub> pari a 40 µg/m<sup>3</sup>, che dovrebbe rimanere immutato dopo il 2010, è poco ambizioso. Nella maggior parte delle città tale valore viene raggiunto già oggi. Viene pertanto proposta una riduzione del valore limite annuale per il PM<sub>10</sub> a 35 µg/m<sup>3</sup> a partire dal 2010. Dato che il valore medio annuale di 35 µg/m<sup>3</sup> è inoltre in buona correlazione con il valore medio giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>, viene in tal modo garantito l'attuale elevato livello di protezione.*

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 160  
Allegato XI, tabella, "PM10"

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	
<b>1 giorno</b>	<b>50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 7 volte per anno civile</b>	<b>50 %</b>	<b>1° gennaio 2010</b>

Or. en

*Motivazione*

*L'OMS ha espresso il parere che il valore annuale dovrebbe essere al massimo di 20 microgrammi per il PM<sub>10</sub> e che il valore giornaliero non possa essere superato per più di 4 volte. La Commissione propone 40 microgrammi per il valore annuale e 35 volte per anno civile. L'emendamento è un tentativo graduale di raggiungere i livelli raccomandati dall'OMS.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 161  
Allegato XI, tabella, sezione "PM<sub>10</sub>"

### Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	

### Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di superamento	Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto
PM <sub>10</sub>			
1 giorno	50 µg/m <sup>3</sup> , da non superare più di 35 volte per anno civile	50 %	
Anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	20 %	
<b>Anno civile</b>	<b>30 µg/m<sup>3</sup></b>	<b>20 %</b>	<b>1° gennaio 2010</b>

Or. n1

### *Motivazione*

*L'esclusione del particolato emesso da fonti naturali mitiga di fatto il valore "anno civile" per il **PM<sub>10</sub>**, valore che attualmente non è comunque molto ambizioso. Ecco perché si giustifica un valore per anno civile di 30 µg/m<sup>3</sup>.*



Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 162  
Allegato XII, tabella, parte B bis (nuova)

***B bis. SOGLIA DI INFORMAZIONE PER IL PM<sub>10</sub>***

<i>Finalità: Informazione</i>	<i>Periodo medio</i>	<i>Soglia</i>
<i>Informazione</i>	<i>1 giorno</i>	<i>200 µg/m<sup>3</sup></i>

Or. nl

*Motivazione*

*Come per l'esposizione all'ozono, dovrebbe esservi una soglia di informazione anche per il particolato.*

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 163  
Allegato XIV, titolo

***OBIETTIVO DI RIDUZIONE  
DELL'ESPOSIZIONE E LIVELLO  
MASSIMO DI CONCENTRAZIONE PER  
IL PM<sub>2,5</sub>***

***RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE,  
VALORE OBIETTIVO E VALORE  
LIMITE PER IL PM<sub>2,5</sub>***

Or. fr

*Motivazione*

*Sussistono incertezze sulle concentrazioni nell'aria ambiente di detti inquinanti, di conseguenza è prematuro fissare fin da ora valori limite di concentrazione. Il termine "valore obiettivo" appare più appropriato.*

**A. INDICATORE DI ESPOSIZIONE  
MEDIA**

*soppresso*

*L'indicatore di esposizione media ("Average Exposure Indicator" – AEI), espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano in zone e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma degli articoli 6 e 7. L'indicatore di esposizione media per l'anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2008, 2009 e 2010.*

*Analogamente, l'indicatore di concentrazione media per l'anno 2020 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020) ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento.*

Or. de

*Motivazione*

*La fissazione di un obiettivo per la riduzione dell'esposizione media è indispensabile dato che già la fissazione di limiti di emissione per le particelle annunciata dalla Commissione condurrà a una riduzione delle stesse e, di conseguenza, dell'esposizione media. L'obiettivo proposto per la riduzione dell'esposizione media è pertanto superfluo e possono essere evitati i costi connessi con tale obiettivo relativi alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione del pubblico e della Commissione. Inoltre l'indicatore non è stabilito in modo chiaro, bensì dipende dalla posizione esatta delle stazioni di misurazione per i siti di fondo urbano, dallo sviluppo locale, soprattutto sotto il profilo architettonico, nella zona circostante tali stazioni nei prossimi 10-20 anni, che possono avere un'influenza determinante sull'evoluzione del livello medio del  $\text{PM}_{2,5}$ , che non ha alcuna relazione con la riduzione dell'esposizione media.*

Emendamento 165

Allegato XIV, Sezione A, Indicatore di esposizione media

L'indicatore di esposizione media ("Average Exposure Indicator" – AEI), espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano in zone e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma degli articoli 6 e 7. L'indicatore di esposizione media per l'anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2008, 2009 e 2010. Analogamente, l'indicatore di concentrazione media per l'anno 2020 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020) ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento.

L'indicatore di esposizione media ("Average Exposure Indicator" – AEI), espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano in zone e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma degli articoli 6 e 7. L'indicatore di esposizione media per l'anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2008, 2009 e 2010, **ridotta della concentrazione media atmosferica di fondo pari a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  che non può essere contenuta mediante misure nella Comunità**. Analogamente, l'indicatore di concentrazione media per l'anno 2020 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020) ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento, **ridotta della stessa concentrazione di fondo pari a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$** .

Or. de

*Motivazione*

*Il valore di  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , al di sotto del quale non è necessaria alcuna riduzione, riflette la pressione atmosferica uniforme di fondo in Europa. La proposta della Commissione non considera tuttavia il fatto che uno Stato con un livello di partenza di, ad esempio,  $8 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per una riduzione del 20% dovrebbe ridurre di appena  $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e pertanto, con appena  $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , giungerebbe a un valore al di sotto del valore di  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Tale riduzione è più difficile che ridurre del 20% da un livello di partenza pari a  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (cfr. emendamento all'allegato XIV, Sezione B).*

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 166

Allegato XIV, Sezione B, Obiettivo di riduzione dell'esposizione

Testo della Commissione

<i>Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010</i>	<i>Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione</i>
<i>20%</i>	<i>2020</i>

*Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.*

Emendamenti del Parlamento

*soppresso*

Or. de

*Motivazione*

*La fissazione di un obiettivo per la riduzione dell'esposizione media è indispensabile dato che già la fissazione di limiti di emissione per le particelle annunciata dalla Commissione condurrà a una riduzione delle stesse e, di conseguenza, dell'esposizione media. L'obiettivo proposto per la riduzione dell'esposizione media è pertanto superfluo e possono essere evitati i costi connessi con tale obiettivo relativi alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione del pubblico e della Commissione. Inoltre l'indicatore non è stabilito in modo chiaro, bensì dipende dalla posizione esatta delle stazioni di misurazione per i siti di fondo urbano, dallo sviluppo locale, soprattutto sotto il profilo architettonico, nella zona circostante tali stazioni nei prossimi 10-20 anni, che possono avere un'influenza determinante sull'evoluzione del livello medio del  $\text{PM}_{2,5}$ , che non ha alcuna relazione con la riduzione dell'esposizione media.*

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 167

Allegato XIV, Sezione B, Obiettivo di riduzione dell'esposizione

Testo della Commissione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
<b>20%</b>	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

Emendamenti del Parlamento

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
<b>Concentrazioni iniziali in <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	<b>Obiettivo di riduzione in percentuale</b>
<b>Meno di 10</b>	<b>15</b>
<b>Tra 10 e 15</b>	<b>20</b>
<b>Tra 15 e 20</b>	<b>25</b>
<b>Più di 20</b>	<b>30</b>
	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

Or. en

*Motivazione*

*Nella sua proposta la Commissione ha scelto un obiettivo di riduzione complessivo del 20%. Un modello differenziato terrebbe conto delle differenze dei livelli d'esposizione tra Stati membri e esigerebbe maggiori riduzioni nelle zone più inquinate. L'obiettivo di riduzione dell'esposizione deve essere vincolante per essere significativo.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 168

Allegato XIV, tabella, parte B, "Obiettivo di riduzione dell'esposizione"

Testo della Commissione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
20 %	2020

Emendamento del Parlamento

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010		Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
<i>Concentrazioni iniziali in <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></i>	<i>Valore obiettivo per la riduzione dell'esposizione</i>	2020
< 10	0%	
= 10 - < 15	10%	
= 15 - < 20	15%	
= 20 - < 25	20%	
> 25	<i>Tutte le misure possibili per conseguire l'obiettivo di 20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></i>	

Or. nl

*Motivazione*

*Il valore obiettivo deve essere flessibile in modo da imporre oneri meno gravosi agli Stati membri che hanno già fatto molto per ridurre le concentrazioni di  $\text{PM}_{2,5}$  rispetto agli Stati membri che hanno ancora molto da fare. La tabella proposta è una variante semplificata di quella che propone il relatore.*

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 169

Allegato XIV, Sezione B, Obiettivo di riduzione dell'esposizione

Testo della Commissione

<b>Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010</b>	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di <b>riduzione dell'esposizione</b>
20%	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , **l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.**

Emendamenti del Parlamento

<b>Obiettivo AEI rispetto all'AEI nel 2010 in <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	Data entro la quale deve raggiunto l'obiettivo <b>AEI</b>
$(AEI - 7) \times 0,7 + 7$	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , **l'obiettivo AEI è uguale all'AEI.**

Or. de

*Motivazione*

*Nella sua proposta la Commissione ha optato per un obiettivo di riduzione uniforme del 20%, senza considerare che*

- 1. in caso di concentrazioni più elevate sono disponibili misure per la riduzione delle emissioni a costi relativamente più bassi, e*
- 2. le gravi ripercussioni per la salute del  $\text{PM}_{2,5}$  giustificano maggiori sforzi nelle aree con concentrazioni elevate.*

*Alla luce di una concentrazione di fondo non influenzabile pari a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  viene proposta una riduzione dell'AEI del 30%, che tuttavia può essere applicata solamente a concentrazioni superiori al suddetto valore di  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Per il calcolo vengono quindi innanzitutto sottratti  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e dopo il calcolo della riduzione del 30% viene di nuovo aggiunto tale valore. Il risultato è realistico e accettabile.*

*Da un raffronto con la proposta della Commissione risulta quanto segue:*

*AEI in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$     Riduzione in % proposta COM    Obiettivo AEI in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  proposta COM*

	<i>Riduzione in % proposta PE</i>		<i>Obiettivo AEI in <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math> proposta PE</i>	
7	0	7	0	7
10	20	8	9	9,1
15	20	12	16	12,6
20	20	16	19,5	16,1
25	20	20	21,6	19,6
30	20	24	23	23,1
35	20	28	24	26,6
40	20	32	24,75	30,1

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 170

Allegato XIV, Sezione B, Obiettivo di riduzione dell'esposizione

Testo della Commissione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
20%	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.



### Emendamenti del Parlamento

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
25%	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

Or. en

#### *Motivazione*

*Secondo le ultime ricerche, per ogni riduzione di un microgrammo del PM2.5 si ottengono benefici per la salute. Questo emendamento riduce il livello di PM2.5 a  $15 \mu\text{g}$  nel 2020 che corrisponde agli attuali valori limite negli Stati Uniti. La percentuale e il termine della riduzione dovrebbero essere giuridicamente vincolanti.*

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 171

Allegato XIV, sezione B "Obiettivo di riduzione dell'esposizione"

#### Testo della Commissione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
20 %	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

#### Emendamento del Parlamento

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
25 %	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

Or. sv

## Motivazione

*L'obiettivo di riduzione dell'esposizione è un complemento importante del livello massimo di concentrazione per il PM<sub>2,5</sub>. Tuttavia, affinché l'auspicata riduzione possa essere davvero realizzata, l'obiettivo deve convertirsi da valore-obiettivo non vincolante a criterio giuridicamente vincolante. Per ottenere ulteriori e consistenti miglioramenti oltre a quelli che ci si aspetta di realizzare mediante la legislazione in vigore, è necessario innalzare il livello di ambizione portando la riduzione dal proposto 20% almeno al 25% tra il 2010 e il 2020.*

Emendamento presentato da Chris Davies e Vittorio Prodi

### Emendamento 172

Allegato XIV, Sezione B, Obiettivo di riduzione dell'esposizione

#### Proposta della Commissione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
20%	2020

Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.

*(L'emendamento non riguarda il testo italiano)*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

### Emendamento 173

Allegato XIV, Sezione B, Obiettivo di riduzione dell'esposizione

#### Testo della Commissione

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
20%	2020

***Se l'indicatore di esposizione media espresso in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero.***

#### Emendamenti del Parlamento

Obiettivo di riduzione dell'esposizione da ottenere rispetto all'AEI nel 2010	Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
25%	2020

Or. de

*Motivazione*

*Un modo semplice e giusto di considerare il diverso livello di partenza e di conseguenza il diverso potenziale di riduzione degli Stati membri è di sottrarre innanzitutto la pressione emisferica di fondo e in seguito di calcolare l'obiettivo di riduzione del 20% che dovrebbe essere più ambizioso. In tal modo, rispetto alla proposta della Commissione, gli Stati membri in cui esiste un livello di partenza più elevato e di conseguenza anche un più elevato potenziale di riduzione devono impegnarsi maggiormente mentre vengono alleggeriti gli Stati membri in cui la concentrazione di  $PM_{2,5}$  è relativamente modesta (cfr. emendamento all'articolo 2, n. 19).*

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 174

Allegato XIV, sezione B bis (nuova)

**- Il valore limite per il  $PM_{2,5}$  è fissato a  $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come media annua;**

**- l'obiettivo di qualità dell'aria per il  $PM_{2,5}$  è fissato a  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come media annua.**

Or. fr

*Motivazione*

*L'introduzione di un valore limite di  $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come media annua per  $PM_{2,5}$  è in linea con i dati scientifici disponibili sull'impatto sanitario delle particelle sottili e corrisponde al valore limite vigente negli Stati Uniti dal 2000. L'agenzia EPA ha recentemente proposto di abbassare tale valore a  $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . L'ufficio europeo dell'OMS ha proposto nel 2005 un obiettivo di qualità di  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .*

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 175

Allegato XIV, sezione B bis (nuova)

**B BIS. OBBLIGO DI RIDURRE L'ESPOSIZIONE**

<i>Obbligo di ridurre l'esposizione rispetto all'IEM nel 2010</i>	<i>Data entro la quale deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione</i>
<i>10 %</i>	<i>2020</i>

*Se l'indicatore dell'esposizione media espressa in  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  per l'anno di riferimento è inferiore o uguale a  $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , la riduzione dell'esposizione è pari a zero.*

Or. fr

#### *Motivazione*

*Occorre adottare un nuovo approccio che comprenda nel contempo una riduzione dell'esposizione e l'introduzione di valori obiettivo. La proposta di direttiva prevede che nel contesto del riesame della stessa cinque anni dopo la sua approvazione la Commissione propone un obbligo di ridurre l'esposizione. Appare pertanto necessario introdurre fin da oggi nella direttiva il valore che al momento del suo riesame servirà come base per definire una disposizione vincolante cosicché gli Stati membri possano anticipare le misure da prendere per rispettare tale obbligo.*

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 176

Allegato XIV, sezione C, livello massimo di concentrazione

Testo della Commissione

<i>Periodo di mediazione</i>	<i>Livello massimo di concentrazione</i>	<i>Margine di superamento (1)</i>	<i>Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione</i>
<i>anno civile</i>	<i>25 µg/m<sup>3</sup></i>	<i>20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010</i>	<i>1° gennaio 2010</i>

Emendamenti del Parlamento

*soppresso*

Or. fr

*Motivazione*

*Il valore limite proposto nella sezione B dell'allegato XIV sostituisce il livello massimo di concentrazione previsto nella proposta di direttiva.*

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 177

Allegato XIV, sezione C, Livello massimo di concentrazione

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>25 µg/m<sup>3</sup></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento (1)	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>10 µg/m<sup>3</sup></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Or. sv

*Motivazione*

*Come chiaramente evidenziato dagli esperti sanitari dell'UE e dell'OMS, il livello massimo di concentrazione pari a 25 µg/m<sup>3</sup> proposto dalla Commissione è del tutto insufficiente ai fini della protezione della salute umana. In numerose relazioni l'OMS ha sottolineato che nel caso del particolato (sia PM<sub>10</sub> che PM<sub>2.5</sub>) si verificano danni alla salute già con un'esposizione a valori molto bassi e i ricercatori non sono riusciti a identificare per il PM nessuna "soglia di allarme", ossia nessun livello sotto il quale si ritiene non vi siano rischi per la salute umana.*

*Un livello pari a 10 µg/m<sup>3</sup> è conforme alle raccomandazioni che l'OMS ha pubblicato agli inizi di quest'anno, le cosiddette linee guida sulla qualità dell'aria. È provato che i livelli raccomandati dall'OMS sono conseguibili nelle grandi città dei paesi altamente sviluppati e, secondo l'OMS, il raggiungimento di questi livelli condurrà a una notevole riduzione del rischio di effetti dannosi sulla salute umana.*

Emendamento presentato da Riitta Myller, Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Emendamento 178

Allegato XIV, Sezione C, Livello massimo di concentrazione

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>25 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>12 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Or. en

*Motivazione*

*Il livello massimo di concentrazione a 12  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  rientra nell'ambito dei valori proposti dagli scienziati che hanno partecipato alla ricerca sugli effetti sanitari del PM. Questo valore è di 2 unità superiore a quello raccomandato negli orientamenti sulla qualità dell'aria dell'OMS.*

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 179

Allegato XIV, Sezione C, Livello massimo di concentrazione

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>25 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>12 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010.  <i><b>Gli Stati membri possono superare il limite del 50% per altri 5 anni a condizione che raggiungano gli obiettivi di riduzione dell'esposizione previsti alla Sezione B del presente allegato.</b></i>	1° gennaio 2010

Or. en

*Motivazione*

*Il livello massimo di concentrazione proposto non è sufficiente per proteggere la salute umana secondo i principali esperti dell'UE in materia di inquinamento atmosferico. Secondo l'OMS gli studi epidemiologici su grandi popolazioni non hanno potuto identificare una concentrazione massima al di sotto della quale il PM nell'ambiente non ha effetti sulla salute. Il valore 12  $\mu\text{g}$  è situato nella parte bassa della scala di valori proposta dal gruppo di lavoro degli esperti CAFE sul PM ed è il livello del valore limite adottato dallo Stato della California nel 2003. Se verranno rispettati obiettivi differenziati di riduzione delle esposizioni, agli Stati membri bisognerebbe dare una certa flessibilità per raggiungere il valore limite/livello massimo di concentrazione.*



Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 180

Allegato XIV, Sezione C, Livello massimo di concentrazione

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento <sup>(1)</sup>	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>25 µg/m<sup>3</sup></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento <sup>(1)</sup>	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>12 µg/m<sup>3</sup></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Or. it

*Motivazione*

*Il livello massimo di concentrazione proposto è insufficiente a proteggere la salute umana. Il livello di 12 µg/m<sup>3</sup> corrisponde a quanto proposto dagli esperti del gruppo di lavoro CAFE sui PM ed è il livello adottato dalla California nel 2003.*

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 181

Allegato XIV, Sezione C, Livello massimo di concentrazione

### Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>25 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

### Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
anno civile	<b>20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Or. en

### *Motivazione*

*Il livello massimo di concentrazione proposto di 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  è di gran lunga insufficiente per proteggere la salute umana, come è stato indicato dai principali scienziati dell'UE specializzati in inquinamento atmosferico. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nei suoi più recenti orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati quest'anno, raccomanda un valore di 10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  come standard. L'attuale valore limite negli USA è di 15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , e il valore di 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  proposto dovrebbe essere raggiungibile a breve termine nell'Unione europea.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 182

Allegato XIV, tabella, sezione C, Livello massimo di concentrazione

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento <sup>(1)</sup>	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
Anno civile	<b>25 µg/m<sup>3</sup></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	Livello massimo di concentrazione	Margine di superamento <sup>(1)</sup>	Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione
Anno civile	<b>20 µg/m<sup>3</sup></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Or. nl

*Motivazione*

*Per indurre gli Stati membri ad affrontare il problema dell'inquinamento da PM<sub>2,5</sub>, occorre puntare a un valore limite ambizioso per il PM<sub>2,5</sub>. I rischi sanitari imputabili al PM<sub>2,5</sub> sono gravi e vanno sostanzialmente ridotti. Il valore proposto di 25 µg/m<sup>3</sup> è insufficiente per assicurare un'adeguata tutela della salute umana. Stando all'Organizzazione mondiale della sanità, da un punto di vista sanitario, un valore di 10 µg/m<sup>3</sup> può essere auspicabile ma un valore di 20 µg/m<sup>3</sup> sarebbe, nel breve termine, un buon inizio per l'Europa.*

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 183

Allegato XIV, Sezione C, Livello massimo di concentrazione

### Testo della Commissione

Periodo di mediazione	<b><i>Livello massimo di concentrazione</i></b>	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto <b><i>il livello massimo di concentrazione</i></b>
anno civile	<b><i>25 µg/m<sup>3</sup></i></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

### Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione	<b><i>Obiettivo per la concentrazione</i></b>	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto <b><i>l'obiettivo per la concentrazione</i></b>
anno civile	<b><i>20 µg/m<sup>3</sup></i></b>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Or. de

### *Motivazione*

*I dati momentaneamente disponibili relativi al PM<sub>2,5</sub> non sono ancora sufficienti per fissare nuovamente un valore limite vincolante. Non si dovrebbe compiere lo stesso errore commesso per il PM<sub>10</sub> di introdurre valori limite vincolanti senza disporre di dati sufficienti.*

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Emendamento 184

Allegato XIV, sezione C, Livello massimo di concentrazione, tabella

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	<i>Livello massimo di concentrazione</i>		Data entro la quale deve essere raggiunto il <i>livello massimo di concentrazione</i>
anno civile	25 µg/m <sup>3</sup>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	<i>Valore obiettivo</i>	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto il <i>valore obiettivo</i>
anno civile	25 µg/m <sup>3</sup>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Or. nl

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 185

Allegato XIV, sezione C, Livello massimo di concentrazione

Testo della Commissione

**C. LIVELLO MASSIMO DI CONCENTRAZIONE**

<i>Periodo di mediazione</i>	<i>Livello massimo di concentrazione</i>	<i>Margine di superamento (1)</i>	<i>Data entro la quale deve essere raggiunto il livello massimo di concentrazione</i>
<i>anno civile</i>	<i>25 µg/m<sup>3</sup></i>	<i>20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010</i>	<i>1° gennaio 2010</i>

Emendamenti del Parlamento

**C. VALORE OBIETTIVO**

<i>Periodo di calcolo della media</i>	<i>Valore obiettivo</i>	<i>Data entro la quale deve essere conseguito il valore obiettivo</i>
<i>Anno civile</i>	<i>20 µg/m<sup>3</sup></i>	<i>1° gennaio 2010</i>

Or. fr

*Motivazione*

*Occorre adottare un nuovo approccio che comprenda nel contempo una riduzione dell'esposizione e l'introduzione di valori obiettivo. Attualmente sussistono ancora incertezze sulle concentrazioni nell'aria ambiente di detti inquinanti, di conseguenza è prematuro fissare fin da ora valori limite di concentrazione. Il termine "valore obiettivo" appare più appropriato.*

Emendamento presentato da Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 186

Allegato XIV, Sezione C, Livello massimo di concentrazione

Testo della Commissione

Periodo di mediazione	<b>Livello massimo di concentrazione</b>	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto <b>il livello massimo di concentrazione</b>
anno civile	25 µg/m <sup>3</sup>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Emendamento del Parlamento

Periodo di mediazione	<b>Obiettivo</b>	Margine di superamento	Data entro la quale deve essere raggiunto <b>l'obiettivo</b>
anno civile	25 µg/m <sup>3</sup>	20% all'entrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0% entro il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

Or. de

*Motivazione*

*In considerazione della mancanza di esperienza relativamente alle misurazioni di PM<sub>2,5</sub> e della scarsa certezza dei dati per quanto riguarda sia l'esposizione esistente sia la tendenza temporale, non dovrebbe essere fissato alcun valore limite vincolante. Il concetto di "livello massimo di concentrazione" viene pertanto sostituito con un "obiettivo" indicativo.*

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 187  
Allegato XIV, sezione C bis (nuova)

Emendamento del Parlamento

**C bis. VALORE OBIETTIVO**

<i>Periodo di calcolo della media</i>	<i>Valore limite</i>	<i>Data entro la quale deve essere conseguito il valore limite</i>
<i>Anno civile</i>	<i>25 µg/m<sup>3</sup></i>	<i>1° gennaio 2015</i>

Or. fr

*Motivazione*

*Sussistono incertezze sulle concentrazioni nell'aria ambiente di detti inquinanti, di conseguenza è prematuro fissare fin da ora valori limite di concentrazione. Del resto sembra più prudente lasciare un lasso maggiore di tempo agli Stati membri per adeguarsi a un valore vincolante (25 µg/m<sup>3</sup>); il termine è procrastinato al 2015. Detto valore vincolante fissato a 25 µg/m<sup>3</sup> è tuttavia elevato e si propone quindi di introdurre un valore obiettivo fissato a 20 µg/m<sup>3</sup>, applicabile a partire dal 2010, onde stimolare gli Stati membri, anche se rispettano il valore di 25 µg/m<sup>3</sup>, a ridurre le loro emissioni di inquinanti, in modo da migliorare la qualità dell'aria in tutto il proprio territorio. La disposizione è simile a quella applicabile all'ozono e sembra giustificata visto il carattere transfrontaliero dell'inquinamento da polveri sottili (trasporto a lunga distanza degli inquinanti e importanza delle particelle secondarie.*

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 188  
Allegato XV, Sezione B, titolo

**B. INFORMAZIONI DA FORNIRE A  
NORMA DELL'ARTICOLO 20,  
PARAGRAFO 1, LETTERA B)  
(PROGRAMMA DI ABBATTIMENTO  
DELL'INQUINAMENTO  
ATMOSFERICO)**

**B. ULTERIORI INFORMAZIONI DA  
FORNIRE A NORMA DELL'ARTICOLO  
21 (PIANI O PROGRAMMI)**



*Motivazione*

*L'emendamento è conseguenza della proposta di soppressione dell'articolo 20, ragion per cui la sezione B dell'Allegato XV dovrebbe fare invece riferimento all'articolo 21.*

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 189

Allegato XV, sezione A, punto 8, lettere c) e c bis) (nuova)

c) *stima* del miglioramento programmato della qualità dell'aria *e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi.*

c) ***quantificazione percentuale su base annua*** del miglioramento programmato della qualità dell'aria ***specificando la riduzione degli inquinanti da raggiungere annualmente;***

***c bis) piano finanziario dettagliato degli investimenti deliberati per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento del miglioramento programmato della qualità dell'aria.***

Or. it

*Motivazione*

*Avendo degli obiettivi annuali da raggiungere è possibile distribuire l'impegno e le risorse su un periodo di tempo adeguato. Ciò permette inoltre di verificare in corso d'opera l'efficacia del piano predisposto. È necessario avere un piano economico per distribuire le risorse in maniera mirata affinché ogni investimento abbia un riscontro preciso.*

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 190

Allegato XV, Sezione A, paragrafo 8, lettera c bis) (nuova)

***c bis) elenco e descrizione delle risorse finanziarie e delle linee di bilancio destinate all'applicazione delle suddette misure o progetti nei tempi previsti.***

Or. en

*Motivazione*

*Tradizionalmente gli Stati membri assumono impegni senza poi stanziare le risorse necessarie per l'attuazione.*

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 191  
Allegato XV, Sezione B, paragrafo 3, alinea

3. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico **da mettere in atto** in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:

3. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico **di cui è programmata l'attuazione** in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:

Or. en

*Motivazione*

*È necessario dimostrare di attuare azioni concrete; l'esame delle misure non è sufficiente.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 192  
Allegato XV, parte B, punto 3, alinea

3. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico **da mettere in atto** in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:

3. Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico **di cui è programmata l'attuazione** in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:

Or. en

*Motivazione*

*Le misure elencate non vanno semplicemente prese in considerazione: la loro attuazione deve essere anche pianificata.*

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 193

Allegato XV, Sezione B, paragrafo 3, lettera d)

d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (*comprese tariffazione della congestione, tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici; istituzione di "zone a basse emissioni"*);

d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico *applicando tra l'altro le seguenti misure:*

*- tariffazione della congestione o istituzione di "zone a basse emissioni";*

*- tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici;*

*- promozione dei trasporti pubblici e di modi di trasporto non motorizzati (come le piste ciclabili e pedonali);*

Or. en

*Motivazione*

*Secondo i dati ufficiali delle città di Monaco e di Budapest, il principale motivo dell'inquinamento atmosferico nelle zone urbane sono i trasporti. Pertanto occorre adottare le misure necessarie e dare la priorità alle pratiche di comprovata efficacia.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 194

Allegato XVI, punto 3

3. Le informazioni sulle concentrazioni ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, ozono e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile.

3. Le informazioni sulle concentrazioni ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, ozono, **PM<sub>10</sub>** e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile.

Or. nl

*Motivazione*

*Come per l'esposizione all'ozono, dovrebbe esservi una soglia di informazione anche per il particolato.*

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 195  
Allegato XVII bis (nuovo)

Emendamento del Parlamento

***Misure da adottare in funzione della fonte per permettere gli Stati membri di conseguire i valori limite di qualità dell'aria entro i termini prestabiliti.***

<b><i>Misure</i></b>
<b><i>Inclusione nella direttiva IPPC degli impianti di combustione da 20 a 50 MW</i></b>
<b><i>EURO VI per i mezzi pesanti</i></b>
<b><i>Nuove norme per gli impianti di riscaldamento domestici</i></b>
<b><i>Nuove norme per le emissioni prodotte dai motori delle navi, da negoziare sotto l'egida dell'IMO</i></b>

Or. nl

*Motivazione*

*L'adozione delle suddette misure in funzione della fonte è una premessa fondamentale perché gli Stati membri possano conseguire i valori limite di qualità dell'aria.*